SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 settembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Ioannis Anifantakis presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa favorevole raggiunta nella conferenza di servizi del 14 settembre 1995 convocata dal Ministero della pubblica istruzione;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale psicologi al caso di specie;

Ritenuto che, essendo l'interessato in possesso del titolo «Diplom Psychologe» conseguito presso l'Università di Giessen (Germania) omologato in Grecia ed essendo iscritto all'albo degli psicologi della Grecia, egli è in possesso di un «prodotto finito» greco, riconoscibile ai sensi del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con quella dello psicologo italiano, esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Ioannis Anifantakis, nato il 22 giugno 1963 a Iraklio (Grecia), cittadino greco, di «Diplom-Psychologe» conseguito presso l'Università di Giessen (Germania) omologato in Grecia, e l'iscrizione all'albo degli psicologi abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Grecia, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

Roma, 25 settembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A5759

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 6525 del 22 giugno 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della predetta conservatoria effettuata nei giorni 23 e 24 giugno 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 23 E 24 GIUGNO 1995

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A5754

DECRETO 14 settembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 6321 del 12 giugno 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della predetta conservatoria effettuata il giorno 17 giugno 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 17 GIUGNO 1995

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A5755

DECRETO 14 settembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria n. 7745 del 1° luglio 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'evacuazione dell'ufficio per presunta presenza ordigno effettuata alle ore 12 del giorno 30 giugno 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 30 GIUGNO 1995

Regione Campania:

conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A5756

DECRETO 14 settembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 95/2514 del 27 giugno 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della predetta conservatoria effettuata nei giorni 30 giugno 1995 e 1° luglio 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 30 GIUGNO E 1° LUGLIO 1995

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A5757

DECRETO 14 settembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 5886 del 23 giugno 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ai lavori di ristrutturazione dell'immobile ove ha sede la predetta conservatoria eseguiti dal 19 al 22 giugno 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI DAL 19 AL 22 GIUGNO 1995

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A5758

DECRETO 25 settembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazoni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio imposte dirette di Rho in data 23 agosto 1995 (dalle ore 11 alle ore 12,30) per l'evacuazione dell'ufficio a causa di una telefonata anonima con la quale veniva segnalata la presenza di una bomba nell'edificio;

ufficio del registro di Termini Imerese ufficio del registro di Patti nei giorni 1° e 2 settembre 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio imposte dirette e ufficio del registro di Gela nei giorni 29 e 30 settembre 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1995;

ufficio del registro di Termini Imerese e ufficio del registro di Patti nei giorni 1° e 2 settembre 1995;

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Gela nei giorni 29 e 30 settembre 1995;

Regione Lombardia:

ufficio imposte dirette di Rho in data 23 agosto 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A5752

DECRETO 25 settembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Pistoia e Novara.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:

P.R.A. di Pistoia in data 25 luglio 1995 in occasione della festività del santo patrono;

P.R.A. di Novara in data 13 settembre 1995 per la sostituzione del sistema di informatizzazione;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Pistoia in data 25 luglio 1995;

P.R.A. di Novara in data 13 settembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A5753

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 settembre 1995.

Autorizzazione all'Istituto italiano del marchio di qualità al rilascio di certificazioni CEE per i livelli di rumore delle gru a torre e dei tosaerba ai sensi delle direttive CEE numeri 87/405, 88/180 e 88/181.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visti i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 135, n. 136 e n. 137, di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente:

86/662, 89/514 (limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici);

88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba);

87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre);

Visti i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226; 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla certificazione dei livelli di rumore prodotto dalle macchine di cui alle direttive sopra citate;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede in Milano, via Quintiliano, 43;

Visto l'esito dei lavori dell'apposita riunione conclusiva di coordinamento tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convocata ai sensi dell'art. 2, comma 5, dei decreti sopra citati svoltasi il 10 maggio 1995, con la partecipazione dei Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente;

Decreta:

Articolo unico

1. L'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede in Milano, via Quintiliano, 43, è autorizzato al rilascio di certificazioni CEE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:

gru a torre;

tosaerba.

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nelle pertinenti direttive elencate nelle premesse.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate devono essere riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero industria.

4. Tutti gli atti realtivi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero industria ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono procedere alla verifica delle procedure di certificazione svolte dalla società.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa.

6. Nei casi di particolare gravità o qualora venga a cessare uno dei requisiti di cui all'allegato IV delle direttive in parola, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A5760

DECRETO 26 settembre 1995.

Autorizzazione alla società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l. al rilascio di certificazioni CEE per i livelli di rumore delle gru a torre ai sensi della direttiva CEE n. 87/405.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visti i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 135, n. 136 e n. 137, di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente:

86/662, 89/514 (limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici);

88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba);

87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre);

Visti i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226; 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla certificazione dei livelli di rumore prodotto dalle macchine di cui alle direttive sopra citate;

Vista la richiesta presentata dalla società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., con sede in via Ancona, 21, Roma;

Visto l'esito dei lavori dell'apposita riunione conclusiva di coordinamento tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'indutria, del commercio e dell'artigianato convocata ai sensi dell'art. 2, comma 5, dei decreti sopra citati svoltasi il 10 maggio 1995, con la partecipazione dei Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente;

Decreta:

Articolo unico

1. La società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., è autorizzata al rilascio di certificazioni CEE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:

gru a torre.

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nelle pertinenti direttive elencate nelle premesse.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate devono essere riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero industria.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero industria ed il Ministero del lavoro e previdenza sociale possono procedere alla verifica delle procedure di certificazione svolte dalla società.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa.

6. Nei casi di particolare gravità o qualora venga a cessare uno dei requisiti di cui all'allegato IV delle direttive in parola, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A5761

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 agosto 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline di Levanto» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline di Levanto», corredata dal parere espresso dalla regione Liguria;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colline di Levanto» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Colline di Levanto», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione

ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica «Colli di Levanto», che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLINE DI LEVANTO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colline di Levanto», è riservata ai vini bianchi e rossi ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione delimitata all'art. 3 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione dei vitigni:

«Colline di Levanto» Bianco:

Vermentino: minimo 40%;
Albarola: minimo 20%;
Bosco: minimo 5%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati e raccomandati e autorizzati per la provincia di La Spezia:

fino ad un massimo del 35%.

«Colline di Levanto» Rosso:

Sangiovese: minimo 40%;
Ciliegiolo: minimo 20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati e raccomandati per la provincia di La Spezia:

dal 20% al 40%.

Il vino rosso si produce anche nella tipologia «Novello».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC «Colline di Levanto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e comprende in parte i territori dei seguenti comuni: Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal mare in prossimità della P.ta Mesco si segue il confine che delimita il comune di Levanto con quello di Monterosso al Mare fino al raggiungimento della curva di livello dei 400 mt s.l.m. che viene seguita fin sotto la cima Colletto a Nord dell'abitato di Lavaggiorosso dove si scende alla quota 300 mt s.l.m. che viene seguita fino ad incrociare il Bivio per S. Giorgio sulla provinciale 332. Da qui si segue la stessa provinciale 332 per un piccolo tratto per poi risalire alla curva dei 400 mt s.l.m. in corrispondenza di RCA Gaibana che viene poi seguita fino al ricongiungimento della provinciale 332 in corrispondenza del bivio per Reggimonti; da qui si segue la stessa provinciale 332 fino ad incrociare la curva di livello dei 500 mt s.l.m. che viene seguita fino alla località La Fuganella ove, scendendo lungo l'impluvio, si raggiunge la curva di livello dei 400 mt che viene seguita fino al fosso a nord dell'abitato Chiappa. Da qui si scende, seguendo il fosso, fino in corrispondenza dell'abitato Piazza in corrispondenza del raccordo autostradale che viene seguito fino ad incrociare la curva di livello dei 300 mt s.l.m. Quest'ultima viene seguita fino al congiungimento del confine di comune e di provincia di Genova che viene seguito fino al mare.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitata nell'art. 3, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee:

il terreno è di natura silicea e silicco-argillosa e presenta reazione sub-acida.

Le forme di allevamento sono quelle a pergoletta ligure e a controspalliera con potatura ad archetto o capovolto.

La densità di piantagione è di min. 5000 ceppi/Ha nell'allevamento a controspalliera, mentre per l'allevamento a pergola è min. 6000 ceppi/Ha.

I sistemi di potatura sono quelli tradizionali della zona.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui agli articoli 1 e 2 non deve essere superiore al ql 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa di vino per Ha è pari a 63 hl/ettaro.

In caso di coltura promiscua la resa media non dovrà essere superiore a 2,5 kg di uva per ceppo.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite indicato.

Qualora la resa superi tali limiti tutta la produzione non avrà diritto alla DOC.

La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima delle vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 10,5 per le tipologie rosso, bianco e novello.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Le eventuali eccedenze purché fino ad un massimo del 5% non hanno diritto alla DOC «Colline di Levanto»; qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

Tale resa dovrà essere mantenuta anche nel caso di arricchimento, così come specificato nei commi precedenti.

La vinificazione della citata tipologia di vino DOC «Colline di Levanto» Novello deve avvenire nel rispetto della normativa che disciplina i vini novelli.

È consentito l'arricchimento dei mosti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali in materia e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di rettificati.

E' comunque consentita l'autoconcentrazione.

L'arricchimento non dà diritto ad un aumento delle rese massime precedentemente indicate.

Art. 6.

I vini di cui agli articoli 1 e 2 all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colline di Levanto Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, persistente, tendente al fruttato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5‰;

estratto secco netto minimo: 15‰.

Colline di Levanto Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: delicato, persistente, tenue vinosità;

sapore: asciutto, delicato, armonico, di medio corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5‰;

estratto secco netto minimo: 19‰.

Il vino «Colline di Levanto» «Novello», prodotto nel rispetto della specifica normativa, all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui massimo 10 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5/‰;

estratto secco netto minimo: 19‰.

È facoltà del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso: di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non suscettibili a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è ottenuto purché in conformità alle norme vigenti in materia.

Art. 8.

I vini a denominazione controllata «Colline di Levanto» debbono essere immessi al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma bordolese della capacità massima di 0,750 lt. Per ciò che concerne la presentazione, deve essere consona ai tradizionali caratteri di vino di pregio.

Solo per la capacità di 0,187 lt è consentita la chiusura con tappo metallico a vite, per le altre capacità è consentita esclusivamente la chiusura con tappo di sughero o composto di sughero.

95A5784

DECRETO 18 agosto 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Menfi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Menfi», corredata dal parere espresso dalla regione Sicilia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Menfi» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Menfi» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Menfi» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Menfi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica «Menfi», che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Menfi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MENFI»

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata «Menfi» con la eventuale menzione delle sottozone Feudo dei Fiori per i vini bianchi e la menzione obbligatoria della sottozona Bonera per i vini rossi, è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Menfi» è riservata ai soli vini bianchi e rossi ottenuti dalle uve di vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione:

per la tipologia dei vini bianchi si ha la denominazione «Menfi» per i vini ottenuti con: «Inzolia» o «Ansonica» dal 50 al 75%, e «Grecanico» - «Chardonnay» - «Catarratto» bianco lucido da soli o congiuntamente dal 25 al 50%. Possono concorrere a produzione del detto vino i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Agrigento, fino ad un massimo del 10%;

la denominazione «Menfi» con la specificazione dei seguenti vitigni «Grecanico», «Inzolia», «Chardonnay» è riservata ai vini ottenuti da almeno il 90% di uve provenienti dai suddetti vitigni;

la denominazione di origine controllata «Menfi» con menzione della sottozona «Feudo Fiori» è riservata ai soli vini bianchi da uve di vitigni: «Inzolia» (o «Ansonica») dal 50 al 75%; «Chardonnay» dal 25 al 50%. Possono concorrere alla produzione del detto vino i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 10%;

per la tipologia dei vini rossi, la denominazione di origine controllata «Menfi» è consentita solo in abbinamento alla menzione della sottozona «Bonera» ed è riservata ai vini rossi provenienti dai vitigni: «Nero D'Avola» dal 50 al 75%; «Sangiovese» - «Cabernet Sauvignon» - «Frappato di Vittoria» dal 25 al 50% da soli o congiuntamente. Possono concorrere alla produzione del detto vino i vitigni autorizzati o raccomandati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 10%.

La denominazione di origine controllata «Menfi» può essere integrata dalla specificazione «riserva».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione controllata «Menfi» per la tipologia bianco, devono provenire dalla zona di produzione appresso indicata che comprende parte dei comuni di Menfi, Sciacca, Castelvetrano e Sambuca di Sicilia.

Per il comune di Menfi l'esclusione è per il territorio posto a sud della seguente delimitazione: dal confine comunale di Castelvetrano all'altezza del casello ferroviario n. 12 e si prosegue verso est per la strada vicinale per Porto Palo, per congiungersi con la strada comunale Menfi-Porto Palo, risalendola fino all'incrocio con la ex s.s. 115, da quel punto si segue verso est la strada consortile fino a giungere al fiume Carboj.

Per il comune di Sciacca il territorio ricadente nella denominazione di origine controllata «Menfi» è delimitato a nord e a nord-ovest dal confine comunale di Menfi e Sambuca di Sicilia, a est in parte dal confine comunale di Sambuca per seguire poi la strada vicinale della Tardara, a sud prosegue con il Torrente fino al confine comunale di Menfi sul ponte della provinciale 188.

Per il comune di Castelvetrano i territori ricadenti all'interno della seguente delimitazione: a nord dal punto di confluenza dei confini comunali Menfi, Montevago e Castelvetrano, si discende lungo il fiume Belice fino a sotto il ponte dello scorrimento veloce Sciacca-Castelvetrano, di lì si segue la strada consortile verso sud fino alle case del Vecchio Mulino, si prosegue verso est la strada consortile dell'abbeveratorio Begarella fino alla ex s.s. 115, si scende verso sud e si segue la strada consortile Belice Mare fino a congiungersi con la linea ferrata in prossimità del casello ferroviario n. 11, proseguendo la stessa fino al casello ferroviario n. 12 per congiungersi con la strada vicinale per Porto Palo fino al confine comunale.

Sono inclusi, inoltre, i territori della contrada Furonello per intero e parte della contrada Furone, così delimitati: a est della strada provinciale Castelvetrano-Paceco dalle case Giammariazzo fino alla fontana Pagano, a nord-est con il vallone Furanello fino a giungere ai limiti della diga Trinità, ad ovest con la contrada Mandranova.

Per il comune di Sambuca di Sicilia ricadono nella d.o.c. «Menfi» i vigneti compresi nelle seguenti delimitazioni:

1) i vigneti delimitati a nord dalla s.s. 188 fino a giungere all'incrocio con la strada vicinale che conduce alla diga Carboj, per poi seguire la medesima fino alla diga Carboj e segue i confini territoriali a est, a sud e a ovest;

2) i vigneti delimitati a nord dal lago Arancio e dal torrente Carbo, dal punto di affluenza nel lago Arancio risalendo fino alla Regia Trazzera Portella di Gioia, per poi seguire la stessa in direzione sud, fino ad incrociare il confine territoriale comunale, seguendo tutto il confine verso sud-ovest sino a ricongiungersi con il lago Arancio;

3) i vigneti delimitati a sud dalla s.s. 188 dal punto di congiunzione con il vallone S. Giacomo fino al confine territoriale con Giuliana, seguendo il confine a nord-est sino ad incontrare il primo incavo tra la C. da Fiuminello e Monte Genuardo il quale scende verso sud congiungendosi con la Regia Trazzera di Bisacquino e seguendo la stessa in direzione sud-ovest sino ad incrociare la Regia Trazzera Giuliana. Da tale punto di incrocio segue in direzione est sino ad incontrare il vallone S. Giacomo che delimita la zona ad ovest ed arriva alla s.s. 188 progressiva kilometrica 101.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, alberello e controspalliera e i sistemi di potatura a forma corta, media o lunga devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; in ogni caso vanno escluse le uve provenienti da vigneti con forme di allevamento a tendone.

La densità minima per i vigneti esistenti non deve essere inferiore a 2.500 piante/ettaro.

I nuovi impianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 3.000 piante/ettaro.

Per la menzione delle sottozone previste per la d.o.c. «Menfi» le densità di cui sopra sono elevate rispettivamente a 2.800 e 3.300 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso, durante il periodo estivo limitatamente ad un massimo di due interventi prima della fase dell'invaiatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a t 12 per ettaro da vigneti in coltura specializzata. Per la cultivar Chardonnay la resa massima è fissata in t 10.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo e tale esubero non potrà essere commercializzato con la d.o.c. «Menfi».

In annate eccezionalmente favorevoli, previo decreto regionale, con validità annuale, la resa massima può essere aumentata sino al 20%, con esclusione della tolleranza.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11° vol. per i vini bianchi della d.o.c.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini «Menfi» con la menzione delle sottozone previste nel presente disciplinare devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5% vol. per i vini bianchi e 12,5% vol. per i vini rossi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'imbottigliamento devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di cui all'art. 3.

I vini «Menfi», tipologia rosso con menzione obbligatoria della sottozona prevista nel presente disciplinare, prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di anni uno a partire dal 1° novembre seguente la vendemmia di produzione di cui almeno mesi 6 in botte. Per gli stessi vini la menzione «riserva» è ammessa per quei vini che, prima dell'immissione al consumo, sono stati sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di anni due di cui almeno uno in botte di legno. È ammesso l'affinamento in barriques.

Per i vini bianchi «Menfi» è ammesso l'affinamento in barriques.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per i vini bianchi ed al 70% per i vini rossi; qualora la resa superi detti limiti, l'eccedenza, fino al 5% non ha diritto alla d.o.c.; se la resa supera detti limiti di oltre il 5% tutta la produzione perde il diritto alla d.o.c.

L'eventuale arricchimento deve essere effettuato o con mosto concentrato prodotto da uve della zona di produzione del vino d.o.c. «Menfi», oppure con mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) *Menfi bianco:*

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato fragrante;
sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcol. vol. tot. min.: 11,5;
acidità totale minima: 5,0 gr/l;
estratto secco netto min.: 15 gr/l.

2) *Menfi con menzione del vitigno Chardonnay:*

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico varietale fruttato, armonico, morbido;
titolo alcol. vol. compl. min.: 12° vol.;
acidità totale minima: 5,0 gr/l;
estratto secco netto min.: 15 gr/l.

3) *Menfi con menzione del vitigno Grecanico:*

colore: giallo pallido sfumato di verdognolo;
profumo: delicato, gradevole con odore di frutta;
sapore: secco, pieno, tipico;
titolo alcol. vol. compl. min.: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 gr/l;
estratto secco netto min.: 11 gr/l.

4. *Menfi con menzione del vitigno Inzolia o Ansonica:*

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato;
sapore: secco, pieno, armonico con buona persistenza;
titolo alcol. vol. compl. min.: 11,5% vol.;
acidità totale minima 5,0 gr/l;
estratto secco netto min.: 15 gr/l.

5) *Menfi con menzione della sottozona Feudo dei Fiori:*

colore: giallo paglierino con sfumature verdi;
profumo: fresco, delicatamente vinoso;
sapore: morbido, vivace ed armonico con buona persistenza;
titolo alcol. vol. compl. min: 12% vol.;
acidità totale minima: 5,0 gr/l.
estratto secco netto min.: 16 gr/l.

6) *Menfi con menzione della sottozona Bonera:*

colore: rosso rubino, con eventuali sfumature granato;
profumo: speziato finemente vinoso;
sapore: asciutto leggermente tannico piacevolmente fruttato;
titolo alcol. vol. compl. min.: 13% vol.;
acidità totale minima: 5,5 gr/l;
estratto secco netto min.: 24 gr/l.

7) *Menfi - Bonera con menzione Riserva:*

colore: rubino con riflessi granati;
profumo: ben pronunciato etereo di particolare finezza;
sapore: asciutto, schietto e sapido con buona struttura;
titolo alcol. vol. compl. min.: 13% vol.;
acidità totale minima: 5,0 gr/l;
estratto secco netto: 24 gr/l.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a d.o.c. «Menfi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto» e simili. La menzione «riserva» è consentita alle condizioni previste nell'art. 5 del presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 8.

La commercializzazione di detti vini va fatta esclusivamente in contenitori di vetro da 350 e 750 ml e comunque non superiore a 1.500 ml.

La tappatura di tali recipienti deve essere fatta con tappi di sughero. Per le confezioni fino a 375 ml è ammesso il tappo a vite.

95A5783

DECRETO 14 settembre 1995.

Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cellatica».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cellatica» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente alla modifica della piattaforma ampelografica, della resa uva per ettaro e all'introduzione di una nuova tipologia;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cellatica» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cellatica», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengono approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cellatica» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Cellatica» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cellatica», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 5% il totale dei vitigni previsti per la produzione del citato vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cellatica» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CELLATICA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cellatica» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini rossi a denominazione di origine controllata «Cellatica» e «Cellatica» superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti iscritti all'apposito albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio n. 164/1992, aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Marzemino (Berzamino): minimo 30%;

Barbera: minimo 30%;

Schiava gentile (media o grigia): minimo 10%;

Incrocio Terzi n. 1 (Barbera per Cabernet Franc): minimo 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati od autorizzati per la provincia di Brescia presenti nei vigneti sino ad un massimo complessivo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini «Cellatica» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Collebeato, Brescia in provincia di Brescia. Tale zona è così delimitata:

a sud-ovest partendo dal ponte sul fiume Mella in Brescia, località chiamata Ponte Grotte, segue la strada per Cellatica fino a V.la Torricella. Qui piega verso sud con un'ansa che raccoglie la collina che

da V.la Torricella si estende fino a V.la S. Anna e a Badia alta, lambisce il limite pedecollinare fino a Badia alta e poi, di ritorno, comprendendo la zona del Carretto, ritorna sulla strada di Gussago a quota 139. Da quota 139 sale fino all'incrocio della Fantasina, da qui prende la vecchia strada per Gussago detta Delle Brine fino al Caporalino. Prosegue fino al crocevia di Croce. Da qui scende verso C.se Casotto per seguire il piede del colle S. Stefano fino alla frazione Sale. Risale quindi alla frazione Villa, passa per C.na Pomaro da qui alla C.na Dordaro che oltrepassa fino ad incontrare la carrareccia che porta sulla strada Gussago-Ronco e segue passando Ronco, Padergnone e Ponte Cingoli fino in prossimità delle scuole dove prende la strada per Delma fino a quota 193. Da qui alla carrareccia e alla mulattiera fino a quota 228, segue quindi il confine del comune di Rodengo Saiano fino a M. Valenzano;

a nord, da M. Valenzano segue il confine del comune di Rodengo Saiano prima, quindi del comune di Gussago fino all'intersezione di questi con il ramo del T. Canale che prende avvio in prossimità della località Barche, e scende, seguendolo, fino al Caricatore a quota 293. Da qui risale attraverso Pie di Monte di sotto, fino a quota 422 dove continua passando a nord di Quarone di sopra, quota 694 e si interseca con il confine del comune di Concesio, nei pressi di Dosso Croce;

ad est, dalla intersezione di questo confine, segue il confine del comune di Concesio attraverso Passo della Forcella, Mad.na della Stella, C.na Monte Grande, M. Peso fino a quota 360. Qui segue la strada che porta a Collebeato e poi ancora, seguendo la strada fino a Ponte Grotte in Brescia.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Cellatica» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 400 metri s.l.m., con esclusione dei terreni pianeggianti, freschi, profondi.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Sono esclusi i sistemi espansi che sono tuttavia consentiti su particolari sistemazioni del terreno senza alternativa come i terrazzamenti ed i gradoni.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 2.200 ceppi per ettaro fatto salvo i nuovi vigneti piantati con i sistemi Sylvoz o a Pergola, la cui densità non può essere inferiore a 2.000 ceppi per ettaro.

6. È vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.

7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare per il vino a denominazione di origine controllata «Cellatica» 115 q.li per ettaro e per il vino a denominazione di origine controllata «Cellattica» superiore 100 q.li per ettaro. La produzione massima per ceppo non deve in media superare i kg 6.

8. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

9. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla d.o.c.

10. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

11. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Cellatica» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50% e al «Cellatica» superiore dell'11%.

12. La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali di coltura, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Brescia.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa di vino superi il limite sopra riportato le eventuali eccedenze, purché fino ad un massimo del 6%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Cellatica».

3. Nella vinificazione sono ammesse solamente le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo debitamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.

4. La qualificazione «Superiore» può essere usata per designare il vino «Cellatica» proveniente da uve che abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 11 come previsto all'art. 4 e che venga immesso al consumo dopo il 30 settembre dell'annata successiva a quella della vendemmia di produzione.

Art. 6.

1. Il vino «Cellatica» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino;

odore: vinoso tipico;

sapore: sapido, asciutto, con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale: grammi 5 per mille;

estratto secco netto minimo: grammi 20 per mille.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Cellatica» avente il diritto alla qualificazione «Superiore» all'atto dell'immissione al consumo dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%. È consentito l'affinamento in recipienti in legno.

3. È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

2. È inoltre vietato l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative come comuni, frazioni e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.

3. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

4. È consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività dell'imbottigliatore, quali viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, castello, abbazia e similari in osservanza alle disposizioni in materia.

5. L'uso dell'indicazione aggiuntiva della vigna, seguita immediatamente dal relativo toponimo è consentito purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte appositamente come previsto dalla legge n. 164/1992.

6. Sui contenitori di vino «Cellatica» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Cellatica» immessi al consumo in recipienti di capacità compresa tra 0,2 e 5 litri, debbono utilizzare soltanto bottiglie di vetro.

Sono vietate per i recipienti fino a 4,5 litri le chiusure con tappo a corona e con tappo a strappo.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cellatica» immesso al consumo con la qualificazione Superiore deve essere condizionato in bottiglie di capacità non superiore a 0,75 litri chiuse con tappo a sughero.

95A5782

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1995.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° ottobre 1995, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1995;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 settembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 92.607 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 12.500 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1996, è pari al 5,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di marzo per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo e alla fine del mese di settembre per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole successive alla prima sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1996 e l'ultima il 1° ottobre 2002.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2002 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 settembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale

redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 settembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà esser presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interessi netti per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 2 ottobre 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse

del 5,50% semestrale, al netto, per un giorno. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 19.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO.

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a

secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5785

DECRETO 26 settembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 15 luglio 1995, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza, nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 luglio, 11, 28 agosto e 13 settembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 settembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 92.607 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 ottobre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 1995, entro le ore 13 del giorno 29 settembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 settembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 luglio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 ottobre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5786

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Approvazione delle variazioni progettuali relative alla realizzazione del piazzale movimentazione merci del porto di Termini Imerese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 32 dell'8 febbraio 1995, convertito dalla legge n. 104/1995;

Vista la nota del Consorzio ASI di Palermo prot. 3606 del 13 dicembre 1994 con la quale si richiede l'approvazione di varianti progettuali per la «Realizzazione di piazzali movimentazioni merci nel porto di Termini Imerese», con allegata relazione tecnica sulla perizia di variante;

Vista la nota del Consorzio ASI di Palermo prot. 1517 del 2 maggio 1995, con la quale si invia documentazione integrativa ed in particolare uno schema riassuntivo della relazione sulle variazioni progettuali;

Visto il voto favorevole con prescrizione del CTAR della regione siciliana n. 20352 del 10 luglio 1992;

Visto il parere del nucleo di valutazione prot. 8/1079 del 26 giugno 1995;

Vista la relazione del nucleo ispettivo prot. 9/2921 del 20 luglio 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.3 dello schema di relazione tecnica prot. 1517 del 2 maggio 1995 e meglio precisato a pag. 7 dell'allegato 1 (perizia di variante-relazione) alla nota del 13 dicembre 1994 prot. 3606. L'approvazione è subordinata all'adempimento di quanto previsto nelle prescrizioni del voto del CTAR n. 20352 del 10 luglio 1992;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito specificato:

a) lavori	L.	16.214.000.000	+ 4.991.000.000 (*)
b) imprevisti . . .	»	188.000.000	
c) oneri per lievitazione costi . .	»	636.000.000	
d) spese generali .	»	2.035.000.000	
e) I.V.A.	»	4.572.000.000	
Totale. . .	L.	28.636.000.000	

(*) Vengono provvisoriamente accantonati l'importo di lire 3.379 milioni risultante dalla differenza degli importi per l'esecuzione dei lavori e la costruzione di nuovi piazzali a ridosso del molo di sottoflutto subordinatamente all'approvazione di apposita variante al piano regolatore, più la somma di 1.612 milioni derivante dal ribasso d'asta.

3) di concedere la proroga fino al 18 febbraio 1998 per come previsto nella relazione del nucleo ispettivo già citata in premessa.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 25 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 185

95A5787

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 6 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari e in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto 21 ottobre 1992 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che introduce, nell'ordinamento didattico universitario la tabella V relativa al corso di diploma universitario in statistica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questo ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 giugno 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

La scuola di statistica della facoltà di scienze statistiche è trasformata in corso di diploma universitario in statistica.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che già iscritti alla predetta scuola potranno completare il ciclo di studi secondo la precedente normativa.

Art. 2.

Dopo l'art. 87 dello statuto di questo ateneo, nella facoltà di scienze statistiche viene aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 88. — La facoltà di scienze statistiche conferisce:

1) laurea in scienze statistiche demografiche e sociali;

2) diploma in statistica.

Art. 3.

L'art. 101 relativo alla scuola di statistica è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della suddetta scuola in corso di diploma universitario in statistica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di diploma universitario in statistica

Art. 101. — Alla facoltà di scienze statistiche afferisce il corso di diploma universitario in statistica, triennale.

Art. 102. — Il corso di diploma si articola in un unico percorso per complessive quindici materie oltre un esame idoneativo di laboratorio statistico-informatico.

Art. 103. — Il numero degli iscritti a ciascun anno del corso di diploma può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze statistiche, su proposta del consiglio di corso di diploma universitario in statistica, sulla base delle strutture disponibili, delle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione saranno stabilite dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di diploma universitario in statistica.

Art. 104. — Sono titoli di ammissione per l'iscrizione al corso di diploma universitario in statistica, triennale, quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 105. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in statistica, di cui all'art. 102 sono quelli indicati nel successivo art. 111.

Art. 106. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in statistica sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e dei corsi di diploma di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 seguiti da esame con esito positivo, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal consiglio di corso di diploma. In ogni caso sarà riconosciuta la prova di idoneità del laboratorio statistico-informatico.

Il consiglio di corso di diploma determina nel regolamento previsto dalla legge n. 341/1990, i criteri per la convalida degli esami superati.

Art. 107. — Il piano di studi del corso di diploma universitario di statistica comprende cinque insegnamenti fondamentali, sette caratterizzanti, tre opzionali e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti, di norma, nei primi due anni di corso.

Art. 108. — Il consiglio di corso di diploma può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a due insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università di Messina o in altre Università anche straniere. Inoltre le materie opzionali potranno anche essere scelte tra le materie caratterizzanti.

Art. 109. — Per il conseguimento del diploma universitario in statistica, lo studente deve superare quindici esami di insegnamenti annuali e la prova di idoneità del laboratorio statistico-informatico. Tale prova non può prescindere dalla frequenza.

Art. 110. — Il consiglio di corso di diploma stabilisce le modalità degli esami di profilo e della prova di idoneità. L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi scritta su un argomento relativo ad uno degli insegnamenti superati, secondo le modalità stabilite dal consiglio di corso di diploma.

Art. 111. — Si considerano facenti parte dello statuto del corso di diploma universitario in statistica tutte le materie riportate all'art. 24 della tabella V allegata al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Le discipline che si considerano attualmente attivate sono le seguenti:

Materie fondamentali:

fondamenti di informatica;
matematica;
statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Materie caratterizzanti:

biometria;
demografia;
rilevazione e controllo di dati economici;
sociologia;
statistica economica;
statistica per la ricerca sociale;
statistica sanitaria.

Materie opzionali:

antropometria;
geografia politica ed economica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di economia;
statistica aziendale;
statistica computazionale;
statistica giudiziaria;
statistiche comunitarie.

Art. 112. — Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 6 settembre 1995

Il rettore

95A5710

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1995.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1968, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 6 del 24 gennaio 1995;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 3 maggio 1995 con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1995 con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità e di merito;

Viste le deliberazioni del 12 luglio e del 14 settembre 1995 con le quali il senato accademico integrato ha esaminato i rilievi ministeriali e da deliberato, con le prescritte maggioranze di legge, di conformarsi in gran parte agli stessi e di rigettarne alcuni modificando e integrando di conseguenza il testo dello statuto già approvato nella seduta del 3 maggio 1995;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo prescritto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Napoli, 18 settembre 1995

Il rettore: TESSITORE

STATUTO

Titolo I

PRINCIPI

Art. 1.

Personalità giuridica

1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, nel seguito denominata «Università».

2. L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico, che esplica nel rispetto dei propri fini istituzionali.

3. Il funzionamento dell'Università è disciplinato, oltre che dalle norme in materia di ordinamento universitario, diritto allo studio, stato giuridico e trattamento economico del personale, dalle norme legislative espressamente riferite all'Università, dal presente statuto e dai regolamenti in esso previsti.

4. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'imperatore Federico II assiso sul trono, è custodito dal rettore.

5. Simboli dell'Università sono la raffigurazione dell'imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone.

6. I privilegi, gli onori e i distintivi spettanti all'Università di Napoli e ai membri del corpo accademico, secondo le antiche leggi e consuetudini, sono mantenuti.

Art. 2.

Finalità istituzionali

1. L'Università afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.

2. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell'Ateneo.

3. Fine primario dell'Università è l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Esso viene perseguito promovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti.

4. L'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto dei loro stati giuridici, la libertà e l'autonomia della ricerca e la libertà e l'autonomia dell'insegnamento nel quadro del coordinamento e dei *curricula* didattici previsti dalle strutture di appartenenza.

5. L'Università avversa l'utilizzazione dei risultati delle proprie attività per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell'uomo e della convivenza fra i popoli.

6. L'Università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando consorzi ed altre forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.

7. L'Università concorre all'elaborazione del piano nazionale di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ed alla relativa programmazione pluriennale.

Art. 3.

Ricerca e didattica

1. L'Università, riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, programma, mediante piani di sviluppo, le attività di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati mediante appositi organismi, quali le commissioni di cui agli articoli 33 e 57 del presente statuto.

2. L'Università definisce con regolamento le modalità che consentono una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonché della qualità e della produttività delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'Università incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina.

3. L'Università, utilizzando le risorse finanziarie, le strutture ed il personale che lo Stato le garantisce nell'ambito della programmazione universitaria nazionale, realizza le condizioni per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali a professori, ricercatori, strutture ed a quanti altri vi operano.

4. L'Università può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni.

5. L'Università, purché non vi osti lo svolgimento delle funzioni di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalità fissate da regolamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse strutture e personale.

6. L'Università può commettere a proprie strutture lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza e di servizio.

7. Nessuno, senza il proprio consenso, può essere tenuto a svolgere ricerca e consulenza per conto terzi, nell'ambito di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente.

8. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo regolamento, che dovrà riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate ed una quota al finanziamento della ricerca scientifica in attuazione del secondo comma del presente articolo.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. L'Università rende effettivo il diritto allo studio anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se del caso, a strutture decentrate. Favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare per studenti lavoratori, fuori sede, stranieri, disabili. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.

2. L'Università collabora con Stato, regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 5.

Altre attività

L'Università favorisce le attività sociali, culturali, ricreative, e sportive, pur se autogestite, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora altresì con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti.

Art. 6.

Amministrazione

1. L'Università adotta nell'attività amministrativa il metodo della programmazione, della trasparenza e del controllo, che si fonda sulla verifica, realizzata anche attraverso appositi nuclei di valutazione, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività svolta.

2. L'attività amministrativa è informata ai principi della responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni.

3. Fatte salve le competenze degli organi di governo, i compiti di attuazione e gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Università verso l'esterno, sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ai responsabili di strutture.

4. In attuazione dei principi dell'autonomia e del decentramento, l'Università può articolarsi in poli come previsto dal successivo titolo V.

Art. 7.

Informazione

1. L'Università riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza.

2. È istituito il «Bollettino ufficiale dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, nel quale saranno pubblicati, secondo le modalità stabilite da regolamento, gli atti a rilevanza esterna, in particolare in materia di finanziamenti.

3. L'accesso ai documenti amministrativi è effettuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo modalità stabilite da regolamento.

4. Chiunque appartenga all'Università può consultare, fatte salve le riserve di legge, i verbali delle adunanze degli organi dell'Università negli uffici presso i quali sono custoditi.

Art. 8.

Commissione etica di Ateneo

1. A garanzia della correttezza e dell'imparzialità dell'attività dell'Università in tutte le sue manifestazioni, è istituita, quale alta autorità morale cui chiunque può rivolgersi, la commissione etica di Ateneo. Essa è composta da tre personalità eminenti nel campo sociale, culturale e professionale, tra le quali almeno un professore emerito anche di altra università.

2. Il rettore nomina i tre componenti di cui uno su indicazione del senato accademico ed uno su indicazione del consiglio degli studenti. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Tutti gli uffici e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con la commissione, che suggerisce al rettore gli opportuni provvedimenti.

3. I componenti della commissione adempiono il loro ufficio a titolo onorario.

Titolo II

ORGANI

Art. 9.

Organi dell'università

Sono organi dell'Università:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione,

d) il consiglio degli studenti.

Art. 10.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza. Convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Esercita tutte le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al senato accademico o al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

2. Il rettore dura in carica cinque anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.

3. Al rettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

4. L'ufficio di rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Università.

5. Il rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

Art. 11.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto, su candidatura espressa sulla base di un programma, tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori-ruolo;

b) ai rappresentanti dei ricercatori nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di facoltà e nei consigli di polo se attivati;

c) ai membri del consiglio degli studenti di Ateneo;

d) ai rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di facoltà, e nei consigli di polo se attivati.

3. Il corpo elettorale è convocato dal decano dei professori ordinari. Decano dei professori ordinari è il professore più anziano in ruolo. L'anzianità è determinata dalla data di assegnazione al ruolo dei professori ordinari; a parità di anzianità in ruolo, prevale l'età.

4. Il decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore. L'avviso di convocazione, con la specificazione del calendario di quattro votazioni, deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di settembre.

5. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del rettore sono assunte dal decano dei professori ordinari, che provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione è inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.

6. Ciascuna votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti. Nell'eventuale quarta votazione valida si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

8. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano ed è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

9. In caso di elezione per anticipata cessazione, la carica è assunta all'atto della nomina ed il rettore resta in carica per l'anno in corso e per i quattro anni accademici successivi.

Art. 12.

Prorettore e delegati del prorettore

1. Il rettore nomina il prorettore tra i professori straordinari o ordinari di ruolo o fuori ruolo.

2. In caso di impedimento o di assenza del rettore, il prorettore lo supplisce in tutte le sue funzioni.

3. Al prorettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

4. Il prorettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

5. Il rettore può delegare proprie funzioni a professori di ruolo dell'Università.

Art. 13.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo di indirizzo, programmazione e sviluppo dell'Università, sulle cui attività esercita funzioni di alta vigilanza.

2. In particolare il senato accademico:

a) elabora il programma di attività e di sviluppo dell'Università sulla base delle proposte delle strutture per la ricerca e per la didattica tenendo conto altresì delle relazioni degli organismi di valutazione; lo approva previo parere, per quanto di competenza, del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti di Ateneo;

b) promuove e coordina l'attività di ricerca dell'Università;

c) determina la ripartizione dei fondi in bilancio destinati alla ricerca;

d) stabilisce il calendario accademico; sovrintende alle attività ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture sia interne che esterne all'Università;

e) sentite le facoltà interessate, programma gli accessi ai corsi di studio;

f) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;

g) delibera in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica nonché dei corsi di studio su proposta delle strutture didattiche competenti;

h) delibera in merito alla costituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, nonché, sentito il dipartimento da ciascuno prescelto, in ordine alle afferenze;

i) delibera il regolamento didattico d'Ateneo secondo le norme di legge vigenti; approva il regolamento degli studenti di Ateneo, sentiti il consiglio degli studenti di Ateneo ed il consiglio di amministrazione; approva altresì, sentito il consiglio di amministrazione, i regolamenti quadro delle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio; approva ogni altro regolamento previsto dal presente statuto o ritenuto necessario, che non rientri nell'autonomia delle singole strutture;

l) definisce gli indirizzi per la stipula di contratti e convenzioni inerenti l'attività didattica e di ricerca e per lo svolgimento delle attività per conto terzi;

m) indica al consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture per la ricerca e per la didattica sulla base delle proposte da esse avanzate;

n) ripartisce tra le facoltà i posti di professore e di ricercatore sulla base di criteri coerenti con il programma di attività e di sviluppo dell'Università;

o) determina i criteri di funzionalità complessiva e i parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

p) formula il piano di attribuzione delle risorse per le attività culturali dell'Università, per i professori a contratto, per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica, per i dottorati di ricerca, per le scuole di specializzazione e per l'istituzione di borse di studio e di addestramento;

q) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal consiglio di amministrazione e sulle sue variazioni;

r) esprime parere sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

s) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;

t) esprime pareri al rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 14.

Composizione del senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) i presidi delle facoltà;

d) due direttori di dipartimento;

e) sei professori ordinari;

f) sei professori associati;

g) sei ricercatori;

h) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

i) il presidente del consiglio degli studenti di Ateneo e sei studenti eletti dal consiglio stesso nel suo seno.

Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Le rappresentanze di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* devono garantire complessivamente l'equilibrio tra le diverse aree scientifico-disciplinari.

3. I componenti elettivi del senato accademico durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

4. Le elezioni del senato accademico sono disciplinate da regolamento.

5. Il senato accademico disciplina il proprio funzionamento con regolamento apposito.

Art. 15.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di governo dell'Università in materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale.

2. In particolare il consiglio di amministrazione:

a) sentito il senato accademico ed in coerenza con i criteri fissati dal programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

b) sentito il senato accademico e sulla base delle indicazioni contenute nel programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva il piano edilizio assegnando le risorse per i relativi interventi attuativi;

c) sentito il senato accademico, provvede alla destinazione delle risorse edilizie e finanziarie ai poli, alle strutture ed agli uffici;

d) in coerenza con i criteri fissati dal senato accademico, delibera la pianta organica del personale e definisce i contingenti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare ai poli, alle strutture ed agli uffici;

e) sentito il senato accademico, approva il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università e, fatte salve le competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi provvedimenti;

g) approva contratti e convenzioni, quando non di competenza del direttore amministrativo e degli organi delle strutture con autonomia di gestione; delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;

h) delibera in ordine alle liti, salva la competenza del direttore amministrativo; nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni;

i) sentiti il senato accademico ed il consiglio degli studenti, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;

l) adotta le misure opportune per l'attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto in tema di diritto allo studio e di attività sociali, culturali, ricreative e sportive;

m) attua il piano di attribuzione delle risorse di cui alla lettera *p)* del secondo comma dell'articolo 13 del presente statuto;

n) esprime pareri al rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

o) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 16.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) il direttore amministrativo che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante;

d) due direttori di dipartimento;

e) quattro professori ordinari;

f) quattro professori associati;

g) quattro ricercatori;

h) tre rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario che siano in servizio effettivo presso l'Università;

i) sei studenti eletti dal consiglio degli studenti nel suo seno;

l) un membro designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

m) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

n) un membro designato dalla regione Campania;

o) un membro designato dal comune di Napoli;

p) il direttore generale della direzione regionale delle entrate per la Campania o un suo delegato;

q) un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che, per la durata in carica del consiglio, concorra alle spese di funzionamento dell'Università in misura annuale fissata dallo stesso consiglio di amministrazione, con fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività.

2. Qualora i membri di cui alla lettera *q)* siano superiori a tre, le rappresentanze dei professori di ruolo e dei ricercatori saranno aumentate secondo modalità stabilite con deliberazioni conformi del senato accademico e del consiglio di amministrazione assunte entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

3. I membri di cui alle lettere *e), f), g)* e *h)* sono eletti dalle rispettive categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno.

4. Le elezioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate da regolamento.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti cessano con il decadere della loro appartenenza al consiglio degli studenti di Ateneo.

6. I membri elettivi del consiglio di amministrazione sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

Art. 17.

Consiglio degli studenti di Ateneo

1. Il consiglio degli studenti di Ateneo è organo consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. In particolare deve essere sentito sui seguenti argomenti:

a) regolamento didattico di Ateneo e regolamento degli studenti;

b) indirizzi concernenti la disciplina delle attività e dei servizi didattici;

c) tasse e contributi degli studenti;

d) utilizzazione delle risorse per il funzionamento degli organismi studenteschi;

e) criteri di attuazione del diritto allo studio;

f) criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti.

2. Il consiglio è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni possono essere comunque assunte.

3. Il consiglio stabilisce i criteri generali per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, da sottoporre all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. Formula proposte a tutti gli organi e strutture dell'Università sulle materie di sua competenza e per tutto quanto attiene alle libertà, alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.

Art. 18.

Composizione del consiglio degli studenti di Ateneo

1. Il consiglio degli studenti di Ateneo è composto da due a quattro membri per ciascuna facoltà, eletti, in rapporto al numero degli iscritti, secondo quanto previsto da regolamento. Essi durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

2. La prima adunanza del consiglio è convocata dal rettore.

3. Il consiglio elegge nel proprio seno il presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni. Il presidente è membro del senato accademico.

4. Il consiglio elegge tra i propri membri gli studenti che fanno parte del consiglio di amministrazione e della commissione didattica di Ateneo.

Titolo III

RICERCA

Art. 19.

Strutture per la ricerca

1. Sono strutture per la ricerca:

a) i dipartimenti;

b) i centri di ricerca.

2. Cooperano all'attività di ricerca l'orto botanico, l'azienda agraria e l'azienda policlinico.

3. Contribuiscono all'attività di ricerca le biblioteche, i musei, i centri e le altre strutture di servizio.

4. Le strutture per la ricerca sono elencate in allegato al presente statuto (allegato *A*).

Art. 20.

Dipartimenti

1. L'Università si articola in dipartimenti. ogni professore e ricercatore deve afferire ad un dipartimento.

2. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni.

3. I dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del rettore, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Modalità di costituzione, di modificazione e di disattivazione sono definite da regolamento, che deve prevedere per le modifiche il parere obbligatorio del dipartimento o dei dipartimenti interessati.

4. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un dipartimento è di sedici unità, di cui almeno sei professori di ruolo. I dipartimenti sono disattivati qualora, per tre anni accademici consecutivi, il numero di afferenti sia inferiore a dodici unità, e comunque quando il numero dei professori di ruolo sia inferiore a quattro. In casi eccezionali, il senato accademico può consentire deroghe di durata limitata con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Per particolari esigenze di carattere scientifico è possibile istituire dipartimenti interuniversitari con altri atenei della Campania.

Art. 21.

Funzioni dei dipartimenti

1. Ferma restando la libertà di ricerca di ogni professore e ricercatore con il connesso diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti, i dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori scientifico-disciplinari.

2. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Dispongono di spazi, strutture e personale amministrativo, bibliotecario, tecnico ed ausiliario occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal consiglio di amministrazione.

3. I dipartimenti:

a) promuovono l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e concorrono ad organizzarne l'attività;

b) cooperano alle attività didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione, se necessario, spazi, attrezzature e personale propri;

c) nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, esprimono pareri e formulano proposte sulla destinazione dei posti di professori di ruolo e di ricercatori e sull'attivazione o disattivazione degli insegnamenti; concorrono inoltre, con relazioni sulle competenze scientifiche, alle procedure di chiamata dei professori e dei ricercatori ed esprimono pareri sul conferimento di incarichi di insegnamento, affidamenti e supplenze da parte delle facoltà;

d) richiedono strutture, personale e risorse finanziarie al consiglio di amministrazione, sulla base dell'attività di ricerca svolta o programmata e dei servizi di supporto alla didattica prestati;

e) concorrono con altri dipartimenti alla costituzione ed al funzionamento di centri di ricerca interdipartimentali ed interuniversitari;

f) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono loro demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Nei settori di competenza e nei limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, commi quinto e settimo del presente statuto, i dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio.

5. Modalità di funzionamento e di esercizio delle predette attività sono definite da ciascun dipartimento con proprio regolamento, che può prevedere anche l'accesso e l'uso delle strutture dipartimentali da parte di non appartenenti all'Università.

6. Per le attività di cui al comma quarto del presente articolo, il rettore adotta un regolamento quadro deliberato dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, il consiglio dei dipartimenti se costituito ovvero i dipartimenti.

Art. 22.

Organi del Dipartimento

Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la giunta.

Art. 23.

Direttore del dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il consiglio e la giunta, curando l'esecuzione delle loro delibere. In caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al consiglio nella prima adunanza successiva. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. È responsabile con il segretario amministrativo della gestione amministrativa e contabile del dipartimento. Ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del dipartimento.

2. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno afferenti al dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti; nelle successive a maggioranza relativa. Le procedure per l'elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento.

3. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici. È rieleggibile immediatamente una sola volta.

4. Il direttore può chiedere una limitazione dell'attività didattica secondo le norme vigenti.

5. Il direttore designa fra i professori membri della giunta un sostituto, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal regolamento del dipartimento. Il sostituto è nominato con decreto del rettore e cessa dall'ufficio insieme con il direttore.

6. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di direttore sono assunte dal decano dei professori ordinari o, in mancanza, dal decano dei professori di ruolo, che provvede a convocare il consiglio nei termini all'uopo previsti dal regolamento del dipartimento.

Art. 24.

Consiglio del dipartimento

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attività del dipartimento.

2. In particolare, il consiglio:

a) approva, entro tre mesi dalla costituzione del dipartimento, il regolamento a maggioranza assoluta dei presenti;

b) promuove le attività del dipartimento;

c) delibera l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente e provvede a quanto necessario per l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi;

d) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo;

e) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale;

f) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

g) approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del dipartimento;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio è composto dai professori e dai ricercatori afferenti al dipartimento, nonché da rappresentanti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e degli iscritti ai dottorati di ricerca. Ne fa parte il segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il regolamento del dipartimento fissa il numero e le modalità di designazione dei rappresentanti nel consiglio, garantendo un'equilibrata rappresentanza delle componenti.

5. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni del consiglio è regolata dalla legge.

Art. 25.

Giunta del dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio. In caso di necessità e di urgenza può adottare delibere di competenza del consiglio, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva.

2. Il regolamento del dipartimento determina composizione, modalità di elezione, competenze e regole di funzionamento della giunta.

3. I membri della giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

Art. 26.

Centri di ricerca

1. Possono essere istituiti centri di ricerca interdipartimentali e centri di ricerca interuniversitari per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari di rilevante interesse scientifico che coinvolgano, anche per l'impegno finanziario, più dipartimenti anche di diversi atenei.

2. L'istituzione dei centri di ricerca interdipartimentali è deliberata dal senato accademico, su proposta di almeno due dipartimenti e sentito il consiglio di amministrazione.

3. I dipartimenti interessati debbono garantire le risorse minime, anche di spazi, per il funzionamento dei centri. Il consiglio di amministrazione può deliberare interventi di sostegno.

4. I centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio.

5. L'attività dei singoli centri è sottoposta a verifica periodica da parte del senato accademico, che si avvale degli organismi preposti alla valutazione di cui al comma primo dell'art. 3. Se la verifica ha esito negativo, il centro è disattivato con decreto del rettore.

6. Organi e funzionamento dei centri sono stabiliti, sul modello normativo dei dipartimenti, da regolamento, che può prevedere anche l'adesione a pieno titolo di singoli professori e ricercatori afferenti ad altre strutture di ricerca universitarie.

7. L'istituzione ed il funzionamento dei centri di ricerca interuniversitari sono regolati da convenzioni.

Art. 27.

Centri di servizio

1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione di risorse e competenze, possono essere istituiti centri di servizio interdipartimentali, interfacoltà e interuniversitari, per la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse di uso comune a più strutture per la ricerca o per la didattica.

2. L'istituzione dei centri di servizio interdipartimentali ed interfacoltà è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta delle strutture interessate, sentito il senato accademico.

3. L'Università garantisce il personale ed eventualmente gli spazi necessari per il funzionamento dei centri. Concorre con le strutture interessate alle spese di funzionamento.

4. I centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per svolgere attività per conto terzi, in conformità al regolamento di cui al comma quinto dell'art. 21.

5. L'attività dei singoli centri è sottoposta a verifica periodica da parte del consiglio di amministrazione, che si avvale degli organismi preposti alla valutazione di cui al comma primo dell'art. 6. Se la verifica ha esito negativo il centro è disattivato con decreto del rettore.

6. Sono organi del centro:

a) il direttore, scelto dal consiglio di amministrazione, di norma tra il personale tecnico che abbia competenza specifica adeguata;

b) il comitato scientifico, composto da rappresentanti delle strutture per la ricerca e per la didattica aderenti al centro, nonché, se prevista dal regolamento, da una rappresentanza degli studenti. Il comitato può eleggere un direttore scientifico del centro tra i professori di ruolo che ne fanno parte.

7. Modalità di istituzione e di funzionamento dei centri di servizio interdipartimentali ed interfacoltà, nonché composizione e modalità di elezione del comitato scientifico sono stabilite da regolamento.

8. L'istituzione ed il funzionamento dei centri di servizio interuniversitari sono regolati da convenzioni.

Art. 28.

Orto botanico

1. L'orto botanico dell'Università ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere, proteggere e far oggetto di ricerca. Analoga funzione è riconosciuta all'orto botanico esistente presso la facoltà di agraria.

2. L'orto botanico dell'Università ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai centri di ricerca interdipartimentali.

3. Le modalità di funzionamento dell'orto botanico sono stabilite da regolamento.

Art. 29.

Azienda agraria

1. L'azienda agraria dell'Università è struttura per la sperimentazione agraria in connessione con le attività istituzionali didattiche e di ricerca della facoltà di agraria.

2. È disciplinata dalla legge e da regolamento interno adottato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30.

Azienda policlinico

1. Il policlinico è azienda autonoma dell'Università per lo svolgimento delle attività assistenziali sanitarie e socio-sanitarie in connessione con le attività istituzionali didattiche e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia.

2. L'azienda policlinico è disciplinata dalla legge e dalle disposizioni organizzative e gestionali di cui all'allegato *B* che è parte integrante del presente statuto, ed è costituito dagli articoli 1-14 del decreto rettorale 18 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1994, n. 255. Le determinazioni relative alle modifiche di tali norme statutarie avvengono su proposta della facoltà di medicina e chirurgia.

3. Le strutture della facoltà di medicina e chirurgia che svolgono attività assistenziali si articolano in dipartimenti assistenziali, disciplinati dallo statuto e da regolamenti interni.

Art. 31.

Sistema bibliotecario

1. Le biblioteche centrali di facoltà o interfacoltà e le biblioteche di dipartimento o interdipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario dell'Università, volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università.

2. Le biblioteche centrali di facoltà o interfacoltà hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai centri di servizio.

3. I principi di funzionamento del sistema bibliotecario sono stabiliti da regolamento.

4. Possono essere istituite, con convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici e privati.

5. I consigli di facoltà, mediante apposita commissione, definiscono i criteri scientifici della politica degli acquisti da parte delle biblioteche centrali di facoltà o interfacoltà. La commissione esercita altresì funzioni di vigilanza sull'attuazione dei criteri scientifici fissati.

Art. 32.

Sistema museale

1. I musei ed i centri museali costituiscono il sistema museale dell'università, volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'università.

2. I musei ed i centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai centri di servizio.

3. I principi di funzionamento del sistema museale sono stabiliti da regolamento.

4. Possono essere istituiti, con convenzioni, musei e centri museali interuniversitari o comuni con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 33.

Commissione scientifica di Ateneo

1. È istituita la commissione scientifica di Ateneo per l'elaborazione degli indicatori e per la valutazione dei risultati della ricerca, di cui ai commi primo e secondo dell'art. 3 del presente statuto. La commissione è inoltre organo di consulenza del senato accademico per le questioni concernenti la ricerca. In particolare:

a) fornisce dati e formula proposte per la relazione sull'attività scientifica dell'università, sulla base delle relazioni dei dipartimenti e dei centri di ricerca;

b) esprime parere sul finanziamento di iniziative scientifico-culturali quali convegni, conferenze, pubblicazioni e simili.

2. Composizione, modalità di elezione e funzionamento della commissione sono determinati con decreto del rettore, su parere conforme del senato accademico, tenuto conto della rappresentatività e dell'equilibrio tra le aree scientifico-disciplinari.

Art. 34.

Consiglio dei dipartimenti

Il rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, può istituire il consiglio dei dipartimenti come organo consultivo per le questioni attinenti la gestione dei dipartimenti.

Titolo IV

DIDATTICA

Art. 35.

Titoli universitari

L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) diploma universitario;

b) diploma di laurea;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca;

Art. 36.

Strutture per la didattica

1. Sono strutture per la didattica:

a) le facoltà, eventualmente articolate in corsi o indirizzi di laurea e in corsi di diploma;

b) le scuole di specializzazione;

c) i corsi di dottorato di ricerca;

d) le scuole dirette a fini speciali eventualmente confermate ai sensi dell'art. 77 del presente statuto.

2. Cooperano alle attività didattiche i dipartimenti ed i centri di ricerca che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri. Cooperano altresì l'orto botanico, l'azienda agraria, l'azienda Policlinico.

3. Contribuiscono all'attività didattica le biblioteche, i musei, i centri e le altre strutture di servizio.

4. Le facoltà, i corsi o indirizzi di laurea, i corsi di diploma e i corsi delle scuole di specializzazione sono elencati nell'allegato *C* che costituisce parte integrante del presente statuto.

5. Le modificazioni concernenti i corsi o indirizzi di laurea, i corsi di diploma e le scuole di specializzazione sono proposte dalle facoltà interessate.

Art. 37.

Regolamenti didattici

1. L'attività didattica è disciplinata, nel rispetto della libertà di insegnamento, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture. I regolamenti garantiscono l'adozione di curricula coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea.

2. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attività formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.

3. I regolamenti didattici delle singole strutture determinano in particolare:

a) l'articolazione dei corsi;

b) i piani di studio, con specificazione degli insegnamenti fondamentali obbligatori e delle propedeuticità;

c) i moduli didattici;

d) le tipologie delle forme didattiche e di tutorato, nonché le attività di laboratorio e pratiche;

e) le modalità degli obblighi di frequenza, con riguardo anche alla condizione degli studenti lavoratori;

f) gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi;

g) i crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, nonché i riconoscimenti di esami sostenuti anche in altre università italiane o straniere;

h) i limiti delle iscrizioni fuori corso, con peculiare disciplina per gli studenti lavoratori;

i) le prove di valutazione della preparazione degli iscritti e la composizione delle relative commissioni.

Art. 38.

Regolamento degli studenti

Diritti e doveri degli studenti sono disciplinati dal regolamento degli studenti.

Art. 39.

Attività di orientamento o corsi di formazione

1. L'università organizza le seguenti attività:

a) orientamento agli studi universitari anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori:

b) orientamento degli studenti per l'elaborazione dei piani di studio;

c) corsi di lingue straniere per gli studenti.

2. L'università può istituire corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, con pari impegno di studio e pari dignità didattica rispetto ai corsi ordinari.

3. L'università può inoltre organizzare, anche in collaborazione con gli altri atenei della Campania, con ordini professionali e con amministrazioni ed enti pubblici e privati:

a) corsi preliminari per studenti dei primi anni;

b) corsi di perfezionamento;

c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici ed agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

d) corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale;

e) corsi per la formazione permanente e ricorrente e per la promozione culturale dei lavoratori e degli anziani;

f) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

4. I corsi di cui al presente articolo sono istituiti, su iniziativa delle strutture per la didattica, con deliberazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

5. L'università rilascia attestati di partecipazione ai corsi di cui al presente articolo.

Art. 40.

Tutorato

L'università organizza e disciplina, con regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, ostacoli alla proficua frequenza ed a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo secondo le esigenze e le attitudini dei singoli.

Art. 41.

Osservatorio sulle carriere o sugli sbocchi professionali

1. L'università organizza, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri enti, un osservatorio sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali dei laureati e dei diplomati.

2. L'osservatorio:

a) opera analisi delle tendenze delle iscrizioni a facoltà e corsi;

b) fornisce alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinché se ne rimuovano le cause;

c) coopera con l'ente per il diritto allo studio universitario anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltà personali, economiche, sociali ed ambientali;

d) valuta, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando all'ufficio di cui all'articolo seguente le opportunità esistenti nei diversi settori;

e) provvede, su segnalazione di relatori e commissioni, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati.

Art. 42.

Altri servizi per gli studenti

1. L'università, anche in collaborazione con ordini professionali, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunità di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti da apposito ufficio con la collaborazione degli studenti.

2. L'università istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero, e può fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti burocratici.

3. L'università promuove convenzioni per attività sostitutive del servizio militare nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.

4. Nei limiti consentiti dalla legge, l'università può stipulare convenzioni con i propri studenti per commettere loro specifiche attività a tempo parziale da svolgere senza vincolo di subordinazione.

Art. 43.

Adeguamento alle norme comunitarie

Le modificazioni alle materie di cui al presente titolo prescritte da norme del diritto comunitario europeo o da accordi con Stati membri dell'Unione europea sono recepite di diritto dal presente statuto e dai regolamenti. È fatta salva la possibilità di adottare norme transitorie e di salvaguardia.

Art. 44.

Organi della facoltà

Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio;

c) la giunta, ove prevista dal regolamento di facoltà.

Art. 45.

Preside

1. Il preside rappresenta la facoltà e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle loro delibere. Esercita le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento della facoltà.

2. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il decano dei professori ordinari della facoltà.

3. L'ufficio di preside è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'università.

4. Il preside è eletto dal consiglio di facoltà tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il preside è nominato con decreto del rettore.

5. Il preside, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

Art. 46.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà:

a) definisce l'ordinamento degli studi della facoltà, sentiti, per quanto di loro competenza, i consigli dei corsi di laurea, di indirizzo e di diploma;

b) pianifica lo sviluppo della facoltà;

c) programma ed organizza l'attività didattica della facoltà, coordinando le attività dei corsi di laurea, di indirizzo e di diploma;

d) delibera sull'attivazione dei corsi, sulla copertura degli insegnamenti vacanti, sulla designazione dei professori a contratto;

e) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo, sulle richieste di nuovi posti e sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il regolamento di facoltà è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. In relazione al primo comma del presente articolo, prevede le modalità di acquisizione degli atti di cui agli articoli 21, comma terzo, lettera c) e 50, comma primo, lettera d) del presente statuto. Può, altresì, prevedere la confluenza in settori di più corsi o indirizzi di laurea; la possibilità di delega di competenze; l'articolazione dei consigli in commissioni; la istituzione di giunte; la pubblicità di sedute.

Art. 47.

Composizione del consiglio di facoltà

1. Fanno parte del consiglio di facoltà:

a) i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo afferenti alla facoltà;

b) i professori associati afferenti alla facoltà;

c) ricercatori in numero pari al quindici per cento dei professori di ruolo e comunque in numero non superiore al venticinque per cento dei ricercatori inquadrati presso la facoltà;

d) studenti iscritti alla facoltà in numero di cinque sino a duemila iscritti, in numero di sette sino a cinquemila e in numero di nove oltre cinquemila;

e) da due a quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario afferente alla facoltà in relazione al numero dei professori di ruolo.

2. Le modalità di elezione dei rappresentanti, l'elettorato attivo e passivo e il numero dei rappresentanti di cui alla lettera *e)* del comma precedente sono stabiliti da regolamento.

3. Al consiglio partecipano altresì, con voto consultivo, i professori a contratto ed i professori ufficiali che non facciano già parte di altro consiglio.

4. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dalla legge.

Art. 48.

Organi dei corsi di laurea e di indirizzo

1. Sono organi dei corsi di laurea, dei corsi di indirizzo o dei settori:

a) il presidente;

b) il consiglio.

2. Sono disattivati gli organi dei corsi di laurea o di indirizzo che confluiscono in un settore.

Art. 49.

Presidente del corso di laurea o di indirizzo

1. Il presidente del corso di laurea o di indirizzo o di settore promuove e coordina l'attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del corso o del settore.

2. Il presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il decano dei professori ordinari o, in mancanza, il decano dei professori di ruolo.

3. Il presidente è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene, nella prima votazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il presidente è nominato con decreto del rettore.

Art. 50.

Consiglio del corso di laurea o di indirizzo

1. Il consiglio del corso di laurea o di indirizzo o di settore, per quanto di sua competenza:

a) coordina l'attività didattica;

b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti;

c) sperimenta nuove modalità didattiche;

d) formula proposte e pareri al consiglio di facoltà;

e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio di facoltà;

2. Fanno parte del consiglio:

a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del corso, dell'indirizzo o del settore;

b) ricercatori in numero non superiore al venti per cento dei professori di ruolo del corso;

c) studenti in numero massimo di tre sino a duemila iscritti al corso, di cinque sino a cinquemila e di sette oltre cinquemila.

3. Le modalità di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente sono stabiliti da regolamento.

4. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del consiglio di facoltà.

Art. 51.

Organi del corso di diploma

1. Sono organi del corso di diploma:

a) il presidente;

b) il consiglio.

2. Agli organi del corso di diploma si applicano le disposizioni del presente statuto riguardanti i corsi di laurea.

Art. 52.

Organi delle scuole di specializzazione

Sono organi delle scuole di specializzazione:

a) il direttore;

b) il consiglio.

Art. 53.

Direttore della scuola di specializzazione

1. Il direttore rappresenta la scuola e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento della scuola.

2. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il decano dei professori ordinari della scuola o, in mancanza, il decano dei professori di ruolo.

3. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo che fanno parte della scuola. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il direttore è nominato con decreto del rettore.

Art. 54

Consiglio della scuola di specializzazione

1. Il consiglio della scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. Fanno parte del consiglio:

a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola;

b) tre rappresentanti degli specializzandi secondo modalità stabilite da regolamento.

3. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del consiglio di corso di laurea.

Art. 55.

Dottorato di ricerca

1. Il dottorato di ricerca, ordinato all'approfondimento delle metodologie di uno o più settori disciplinari ed alla produzione di dissertazioni che apportino contributi originali alle conoscenze del settore, costituisce elemento primario della formazione scientifica successiva alla laurea.

2. L'istituzione dei dottorati di ricerca è deliberata ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, lettera *c)* e dell'art. 13, secondo comma, lettera *g)* del presente statuto. La proposta di attivazione deve prevedere la sede amministrativa ed indicare il dipartimento che provvede alle attività gestionali, organizzative e di spesa.

3. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dalla legge e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri atenei italiani e stranieri.

Art. 56.

Consiglio degli studenti di facoltà

1. Il consiglio degli studenti di facoltà è organo consultivo del preside, del consiglio di facoltà e degli altri consigli delle strutture didattiche. In particolare esprime pareri sulle materie disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo.

2. Il consiglio degli studenti è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni possono essere comunque assunte.

3. Il consiglio degli studenti formula proposte a tutti gli organi della facoltà nelle materie di sua competenza ed in particolare per quanto attiene alle libertà, alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.

4. Gestisce gli spazi e le attrezzature necessarie per il proprio funzionamento che la facoltà gli assicura nei limiti delle proprie disponibilità.

Art. 57.

Composizione del cosiglio degli studenti di facoltà

1. Il consiglio è composto dai rappresentanti degli studenti nelle singole strutture per la didattica della facoltà. Qualora il numero di tali rappresentanti sia inferiore a dieci, il consiglio viene integrato fino a tale numero con gli studenti non eletti, ove esistano, che abbiano riportato il maggior numero di voti per la rappresentanza nei consigli di facoltà.

2. La prima adunanza del consiglio è convocata dal preside.

3. Il consiglio degli studenti elegge nel proprio seno il presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni.

Art. 58.

Commissione didattica di Ateneo

1. E' istituita la commissione didattica di Ateneo per gli adempimenti di cui al comma primo dell'art. 3 del presente statuto, nonché per la verifica della regolarità e dell'efficienza dell'espletamento dell'attività didattica. La commissione è inoltre organo di consulenza del senato accademico per le questioni concernenti la didattica.

2. Composizione, modalità di elezione e funzionamento della commissione sono determinati con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli delle strutture didattiche, garantendo l'adeguata presenza anche della componente studentesca.

Titolo V

ARTICOLAZIONE IN POLI

Art. 59.

Costituzione e finalità

1. I poli sono aggregazioni di strutture per la ricerca e di servizio, di scuole di specializzazione e di facoltà per quanto attiene le strutture ed il personale tecnico-amministrativo. Sono volti a conseguire una maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività istituzionali, un più alto livello di integrazione delle risorse e la valorizzazione di specificità culturali.

2. I poli, in numero non superiore a quattro, sono costituiti tenendo conto delle affinità scientifico-didattiche e dell'omogeneità della dislocazione delle strutture sul territorio.

3. Localizzazioni e tipologie dei poli da costituire sono definite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, con decreto del rettore, previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il decreto fissa il numero di strutture, di professori e ricercatori necessario per l'attivazione dei poli.

4. L'attivazione di ciascun polo è deliberata, su richiesta delle strutture interessate, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione che delibera altresì in ordine alle dotazioni patrimoniali di avvio delle attività istituzionali assegnate al polo.

5. In sede di attivazione, il polo viene dotato di uffici decentrati, nonché di un responsabile amministrativo con poteri analoghi a quelli del direttore amministrativo, limitatamente alla gestione del polo. Il responsabile amministrativo del polo è uno dei dirigenti dell'ateneo o, in caso di obiettiva indisponibilità, un titolare di funzioni equiparate.

Art. 60.

Competenze

1. Nell'ambito degli indirizzi generali e del programma di sviluppo fissati dagli organi di governo dell'università e delle proprie disponibilità finanziarie e di personale, il polo, con autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, provvede a quanto segue:

a) acquisizione, ristrutturazione, manutenzione e fruizione del patrimonio edilizio, debitamente individuato;

b) acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche di pertinenza del Polo;

c) utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne;

d) utilizzazione e coordinamento, compresa la mobilità, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle strutture aggregate e degli uffici del polo;

e) individuazione ed attuazione di iniziative ed interventi tesi a potenziare le attività istituzionali.

2. Non rientrano nelle attribuzioni del polo le competenze proprie di ciascuna struttura aggregata né la gestione o il controllo dei fondi assegnati alle stesse. Le strutture aggregate possono tuttavia coordinarsi in seno al polo.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità il polo dispone di personale e di risorse finanziarie assegnate dagli organi di governo dell'università. Può altresì stabilire rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche stranieri o internazionali, mediante contratti e convenzioni, pure in forme consortili, nei limiti e con le modalità fissate da regolamento.

4. I bilanci dei poli sono formulati in termini finanziari di cassa. Unitamente a quelli delle strutture ad essi aggregate sono allegati al bilancio dell'università ai fini del consolidamento generale. Resta ferma la responsabilità degli organi di ciascun polo e di ciascuna struttura.

Art. 61.

Organi del polo

Sono organi del Polo:

a) il presidente;

b) il Consiglio.

Art. 62.

Presidente del polo

1. Il presidente rappresenta il polo ed esercita funzioni di iniziativa, di attuazione e di controllo. Convoca e presiede il consiglio e ne esegue le deliberazioni. Partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione per i punti all'ordine del giorno riguardanti il polo.

2. Il presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'università.

3. Il presidente è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del rettore. Il corpo elettorale è costituito dai componenti dei consigli dei dipartimenti e degli istituti aggregati. Il regolamento stabilisce le modalità elettorali.

4. Al presidente è corrisposta una indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

5. Il presidente nomina tra i professori di ruolo che fanno parte del consiglio un delegato che, in caso d'impedimento o di assenza, lo supplisce in tutte le sue funzioni.

6. Il presidente, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

Art. 63.

Consiglio di polo

1. Il consiglio è organo di indirizzo, programmazione e gestione del polo. In particolare:

a) definisce il programma di attività e di sviluppo del polo;

b) formula i criteri di utilizzazione delle risorse del polo, rispettando eventuali vincoli di destinazione;

c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal presidente;

d) elabora, sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture aggregate, le richieste di risorse finanziarie, di locali e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del polo.

2. Il consiglio è composto da:

a) il presidente;

b) il responsabile amministrativo, che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante;

c) quattro professori di ruolo;

d) un ricercatore;

e) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

3. I rappresentanti di cui alle lettere *c) d)* ed *e)* sono aumentati rispettivamente a sei, due e due, qualora il numero dei professori e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate sia superiore a settecento.

4. I membri di cui alle lettere *c) d)* ed *e)* sono eletti dalle rispettive categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno. Il corpo elettorale è costituito per i membri di cui alle lettere *c)* e *d)* dai componenti dei consigli dei dipartimenti e degli istituti afferenti al polo; per i membri di cui alla lettera *e)* dal personale in servizio presso le strutture aggregate e gli uffici del polo.

5. I membri del consiglio durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Le modalità di elezione, stabilite da regolamento, devono conformarsi al principio del voto limitato e, per quanto possibile, dell'equilibrata rappresentanza delle strutture afferenti al polo.

Art. 64.

Verifica di funzionalità

Decorsi tre anni dall'attivazione del primo polo, il senato accademico procede ad una verifica di funzionalità dei poli, e, sentito il consiglio di amministrazione, assume le opportune determinazioni, con valore di modifica statutaria, in ordine all'articolazione in poli dell'università.

Titolo VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 65.

Fonti regolamentari

La gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'università è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento e si conforma ai principi di cui agli articoli 6 e 7 del presente statuto.

Art. 66.

Direttore amministrativo

1. Su proposta del rettore, che sente il senato accademico, l'incarico di direttore amministrativo dell'università è conferito dal consiglio di amministrazione ad un dirigente della stessa università o, con motivata deliberazione, ad un dirigente di altra amministrazione pubblica previo nulla osta della stessa. L'incarico dura cinque anni e può essere rinnovato.

2. Il direttore amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. In particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Università, secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;

b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;

c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'università, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;

e) provvede, secondo le indicazioni degli organi di governo dell'università, all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;

f) procede, in base ai contingenti definiti dagli organi di governo dell'università, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale agli uffici ed alle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio nonché ai poli;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;

h) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;

i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Università, procede al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;

l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Università;

m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza dei poli e delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'università; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;

n) provvede in ordine alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; nomina procuratori e difensori secondo le indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione; propone eventuali transazioni delle liti;

o) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni anche internazionali;

p) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

q) fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dell'Università ed agli organi delle strutture per la ricerca e per la didattica;

r) è responsabile della realizzazione di programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'università.

Art. 67.

Dirigenti

1. Ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione, è preposto un dirigente o un titolare di funzioni equiparate.

2. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'università, salvo quanto disposto dalla legge circa la riserva di posti disponibili per altri sistemi di selezione. I requisiti di ammissione ed i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso.

3. I dirigenti hanno la responsabilità della gestione del settore e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti. In particolare:

a) organizzano, d'intesa con il direttore amministrativo, le risorse a loro disposizione;

b) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;

c) esercitano autonomi poteri di spesa nei limiti fissati dal direttore amministrativo;

d) adottano gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni;

e) adottano gli atti, anche provvedimentali, esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;

f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'università.

Art. 68.

Qualifica ed indennità di funzione

1. Al direttore amministrativo potrà essere riconosciuta la qualifica di dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al direttore amministrativo e agli altri dirigenti è riconosciuta un'indennità di funzione determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.

Art. 69.

Aggiornamento e perfezionamento del personale

L'Università organizza corsi di aggiornamento professionale, di perfezionamento e di riqualificazione per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Art. 70.

Nucleo di valutazione della gestione

1. Per conseguire il costante miglioramento dei livelli qualitativi della gestione dell'università è istituito il nucleo di valutazione della gestione. Esso controlla la concreta attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del presente statuto.

2. Tutti gli uffici e gli organi dell'università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il nucleo di valutazione della gestione, che redige apposita relazione annuale.

3. Composizione, modalità di nomina e di funzionamento del nucleo di valutazione sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Ai componenti del nucleo è corrisposta una indennità nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 71.

Collegio dei revisori dei conti

1. È costituito il collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del rettore.

2. Tre revisori effettivi sono designati dal senato accademico:

a) uno tra magistrati amministrativi o contabili di grado non inferiore a consigliere, il quale assume le funzioni di presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo;

c) uno tra esperti di comprovata qualificazione in materia amministrativa e contabile che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'università.

Il senato accademico designa anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra.

3. Due revisori effettivi sono scelti dal rettore:

a) uno fra i dirigenti della ragioneria generale dello Stato;

b) uno fra i dirigenti del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il rettore sceglie anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra.

4. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due trienni.

5. Ai membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal consiglio di amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

6. Compiti e modalità di funzionamento del collegio dei revisori sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72.

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche del presente statuto sono adottate con deliberazioni del senato accademico assunte a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il consiglio di amministrazione e, se di competenza, il consiglio degli studenti. Esse sono trasmesse al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per un parere da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale vengono emanate con decreto del rettore da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del senato accademico adottata con le medesime maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate con decreto del rettore da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le modifiche dello statuto decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Non costituiscono modifiche dello statuto le variazioni dell'allegato *A* conseguenti all'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni dal provvedimento finale, con decreto del rettore.

Art. 73.

Equiparazioni

1. Ai fini delle cariche elettive previste dal presente statuto, i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari.

2. Possono concorrere alle cariche elettive per le quali è previsto il tempo pieno anche i professori ed i ricercatori che, anteriormente alla data della prima votazione, abbiano presentato dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di elezione.

Art. 74.

Durata delle cariche elettive

1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

2. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con la iscrizione al terzo anno fuori corso o con la perdita della qualità di studente dell'Università.

Art. 75.

Arrotondamenti numerici

Ai fini dell'applicazione del presente statuto eventuali arrotondamenti numerici sono effettuati per eccesso.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 76.

Istituti

1. Gli istituti esistenti devono confluire in strutture dipartimentali entro tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto. In mancanza, il rettore ne dispone la disattivazione e, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, destina le relative dotazioni di personale e mezzi a strutture dipartimentali esistenti o in via di costituzione.

2. Non si possono costituire nuovi Istituti.

3. Fino alla loro disattivazione sono strutture per la ricerca anche gli Istituti esistenti.

Art. 77.

Scuole dirette a fini speciali

1. Non si possono istituire nuove scuole dirette a fini speciali.

2. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico procede alla ricognizione delle scuole che non siano state trasformate in corsi di diploma e, sentito il consiglio di amministrazione, assume le opportune determinazioni in ordine alla loro soppressione, trasformazione o conferma secondo il loro specifico ordinamento e nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 78.

Assistenti ordinari e tecnici laureati

1. Per quanto non diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

2. Lo stato dei tecnici laureati è regolato esclusivamente dalla legge.

Art. 79.

Limitazioni delle eleggibilità

1. I mandati elettivi in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto cessano alla loro scadenza naturale.

2. La non immediata iterabilità delle cariche elettive, quando non prevista dalla legge, si applica alle cariche assunte a partire dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 80.

Approvazione dei regolamenti

1. I regolamenti per le elezioni degli organi dell'Università devono essere approvati entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente statuto nella *Gazzetta Ufficiale*. In mancanza il rettore provvede con proprio decreto sentiti il Senato accademico e il consiglio d'amministrazione.

2. Gli altri regolamenti sono approvati dagli organi competenti entro un anno dal loro insediamento.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, quelli vigenti.

Art. 81.

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore a partire dall'inizio dell'anno accademico successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A

Biologia e patologia cellulare e molecolare «L. Califano»
Chimica
Chimica delle sostanze naturali
Chimica organica e biologica
Configurazione ed attuazione dell'architettura
Diritto dell'economica
Filosofia «A. Aliotta»
Discipline storiche
Economia aziendale
Ingegneria elettrica
Farmacologia sperimentale
Filologia classica
Geofisica e vulcanologia
Informatica e sistematica
Ingegneria elettronica
Ingegneria navale
Matematica ed applicazioni «R. Caccioppoli»
Matemativo statistico
Patologia, profilassi ed ispezione degli alimenti
Pianificazione e scienza del territorio
Progettazione urbana
Scienze della terra
Scienze economiche e sociali
Biologia evolutiva e comparata
Biologia vegetale
Conservazione dei beni architettonici ed ambientali
Economia e politica agraria
Fisiologia generale ed ambientale
Genetica, biologia generale e molecolare
Ingegneria idraulica ed ambientale «G. Ippolito»
Ingegneria chimica
Ingegneria dei materiali e della produzione
Ingegneria meccanica per l'energetica
Sociologia
Filologia moderna
Zoologia
Entomologia e zoologia agraria
Storia dell'architettura e restauro

Ingegneria dei trasporti

Chimica farmaceutica e tossicologica

Diritto comune patrimoniale

Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali

Pediatria

Patologia sistematica

Diritto romano e storia della scienza romanistica

Paleontologia

Strutture, funzioni e tecnologie biologiche

Scienze fisiche

Biochimica e biotecnologie mediche

Energetica, termofluidodinamica applicata e condizionamenti ambientali

Storia del diritto e delle istituzioni in età medievale e moderna

Teoria e storia dell'economia pubblica

Scienze chimico-agrarie

Scienze relazionali

Neuroscienze e della comunicazione interumana

Scienze agronomiche e genetica vegetale

Progettazione architettonica e ambientale: teorie e metodologie operative

Scienza delle costruzioni

Ingegneria edile

Scienze zootecniche

Diritto costituzionale italiano e comparato

Scienza degli alimenti

Endocrinologia ed oncologia molecolare e clinica

Progettazione aeronautica

Progettazione e costruzioni meccaniche

Scienza ed ingegneria dello spazio «Luigi G. Napolitano»

Analisi e progettazione strutturale

ELENCO CENTRI DI RICERCA
(ex art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980)

Centro di ricerca interdipartimentale «Laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale» (L.U.P.T.)

Centro di studio Italo-Spagnoli (C.S.I.S.)

Centro di studi per la Magna Grecia

Centro di studi per l'edilizia dell'Università di Napoli (C.E.S.U.N.)

Centro di studi Romanistici «Arangio Ruiz»

Centro interdipartimentale di metodologie chimico-fisiche

Centro studi dell'Università di Napoli per la storia comparata delle società rurali in età contemporanea

Centro interdipartimentale di ricerca sulle ultrastrutture biologiche (C.I.R.U.B.)

Centro interdipartimentale di analisi strumentale

Centro interdipartimentale di ricerca audiovisuale per lo studio delle cultura popolare

Centro interdipartimentale di ricerca per l'analisi e la sintesi dei segnali

Centro interdipartimentale di ricerca sui peptidi bioattivi

Centro interdipartimentale di ricerca per lo studio delle tecniche tradizionali nell'area mediterranea

Centro interdipartimentale di ricerca di scienza ed ingegneria sismica e geotermica

Centro interdipartimentale di ricerca sui biomateriali «Crib»

Centro interdipartimentale di ingegneria per i beni culturali «Cibec»

Centro interdipartimentale di ricerca «Ambiente» (CIRAM)

ALLEGATO *B*

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1994)

(Omissis).

ALLEGATO *C*

STRUTTURE PER LA DIDATTICA

FACOLTÀ, CORSI DI LAUREA, CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Facoltà di giurisprudenza:

corso di laurea in giurisprudenza.

Facoltà di scienze politiche:

corso di laurea i scienze politiche - indirizzi:

a) politico-amministrativo;

b) politico-sociale;

c) storico-politico;

d) politico-internazionale;

e) politico-economico;

corso di diploma universitario in statistica.

Facoltà di economia:

corso di laurea i economia e commercio - indirizzi:

a) economia aziendale;

b) economia politica;

c) economia industriale;

d) economia e legislazione per l'impresa;

corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese.

Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lettere - indirizzi:

a) classico;

b) moderno;

corso di laurea in filosofia;

corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) - indirizzi:

a) filologico-letterario;

b) linguistico-glottodidattico;

c) storico-culturale;

corso di diploma universitario di operatoré dei beni culturali;
corso di diploma universitario in servizio sociale

Facoltà di sociologia

corso di laurea in sociologia - indirizzi:
a) organizzativo economico e del lavoro;
b) comunicazioni e mass-media;
c) socio-antropologico e dello sviluppo

Facoltà di medicina e chirurgia

corso di laurea in medicina e chirurgia,
corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria,
corso di laurea in biotecnologie - indirizzo:
a) biotecnologie mediche;
corsi di diploma universitario in:
1) Lopodedia;
2) Scienze infermieristiche;
3) Tecnico di audiometria e audioprotesi,
4) Dietologia e dietetica applicata.

Facoltà di farmacia

corso di laurea in farmacia;
corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche,
corso di laurea in biotecnologie - indirizzo:
a) biotecnologie farmaceutiche;
corso di diploma universitario in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

corso di laurea in chimica - indirizzi.
a) chimica fisica;
b) chimica inorganica;
c) chimica organica;
d) chimica biologica;
corso di laurea in chimica industriale - indirizzi:
a) ricerca e sviluppo dei materiali;
b) ricerca e sviluppo dei prodotti;
corso di laurea in fisica - indirizzi.
a) fisica nucleare e subnucleare;
b) fisica della materia,
c) astrofisica e fisica dello spazio;
d) teorico generale;
e) didattico e di storia della fisica;
f) geofisica e fisica dell'ambiente;
g) elettronico-cibernetico;
h) fisica dei biosistemi;
corso di laurea in matematica - indirizzi:
a) generale;
b) didattico;
c) applicativo,
corso di laurea in scienze biologiche - indirizzi:
a) morfologico funzionale,
b) biologico ecologico;
c) biomolecolare;
d) fisiopatologico;
e) biotecnologico;
f) biologia cellulare e delle sviluppo;
corso di laurea in scienze naturali - indirizzi:
a) generale e didattico con orientamento generale e orientamento didattico;
b) conservazione della natura e delle sue risorse;
c) paleobiologico;
corso di laurea in scienze geologiche - indirizzi:
a) geologicopaleontologico,
b) mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico;
c) geofisico e geologico strutturale;
d) geologico applicato,
corso di laurea in biotecnologie - indirizzo
a) biotecnologie industriali;
corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

Facoltà di ingegneria

corso di laurea in ingegneria aeronautica - indirizzo:
a) spaziale,
corso di laurea in ingegneria chimica;
corso d laurea in ingegneria civile - indirizzo.
a) geotecnica;
b) idraulica,
c) strutture trasporti,
corso di laurea in ingegneria dei materiali;
corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni,
corso di laurea in ingegneria edile;
corso di laurea in ingegneria elettrica - indirizzi:
a) automazione industriale;
b) energia;
corso di laurea in ingegneria elettronica,
corso di laurea in ingegneria gestionale;
corso di laurea in ingegneria informatica;
corso di laurea in ingegneria meccanica - indirizzi:
a) automazione industriale e robotica;
b) costruzioni;
c) energia;
d) produzione,
e) veicoli terrestri,
corso di laurea in ingegneria navale,
corso di laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio indirizzi:
a) ambiente;
b) difesa del suolo;
c) pianificazione e gestione del territorio;
corsi di diploma universitario in:
1) ingegneria delle infrastrutture,
2) ingegneria informatica e automatica,
3) ingegneria meccanica.

Facoltà di architettura:

corso di laurea in architettura.

Facoltà di agraria.

corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie,
corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari,
corso di laurea in biotecnologie - indirizzo:
a) biotecnologie agrarie vegetali

Facoltà di medicina veterinaria

corso di laurea in medicina veterinaria;
corso di laurea in scienze della produzione animale,
corso di laurea in biotecnologie - indirizzo:
a) biotecnologie veterinarie.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
2) diritto civile;
3) diritto commerciale;
4) diritto del lavoro e relazioni industriali;
5) diritto ecclesiastico e canonico;
6) diritto internazionale;
7) diritto e procedura penale;
8) istituzioni regionali.

Facoltà di scienze politiche:

1) diritto ed economia delle Comunità europee.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) archeologia,
2) psicologia clinica;
3) psicologia del ciclo di vita;
4) psicologia sociale applicata;
5) storia dell'arte.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) anatomia patologica;
2) anestesia e rianimazione;
3) audiologia;
4) biochimica e chimica clinica;
5) cardiochirurgia;
6) cardiologia;
7) chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica;
8) chirurgia d'urgenza;
9) chirurgia generale;
10) chirurgia maxillo-facciale;
11) chirurgia pediatrica;
12) chirurgia plastica e ricostruttiva;
13) chirurgia generale (indirizzo chirurgia oncologica);
14) chirurgia toracica;
15) chirurgia vascolare;
16) dermatologia e venerologia;
17) ematologia;
18) endocrinochirurgia;
19) endocrinologia e malattie del ricambio;
20) farmacologia;
21) foniatria;
22) gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
23) geriatria;
24) ginecologia ed ostetricia;
25) igiene e medicina preventiva;
26) malattie dell'apparato respiratorio;
27) malattie infettive;
28) medicina interna;
29) medicina del lavoro;
30) medicina dello sport;
31) medicina fisica e riabilitazione;
32) medicina legale e delle assicurazioni;
33) medicina nucleare;
34) microbiologia e virologia;
35) nefrologia;
36) neurochirurgia,
37) neurologia;
38) oftalmologia;
39) oncologia;
40) ortognatodonzia;
41) ortopedia e traumatologia:
42) otorinolaringoiatria;
43) patologia clinica;
44) pediatria;
45) psichiatria;
46) radiologia;
47) reumatologia;
48) scienza dell'alimentazione;
49) tecnologie biomediche;
50) urologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) applicazioni biotecnologiche;
2) tecnologie biologiche.

Facoltà di farmacia:

1) farmacia ospedaliera;
2) farmacologia;
3) scienza e tecnica delle piante officinali.

Facoltà di ingegneria:

1) infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo terrestre;
2) ingegneria sanitaria ed ambientale;
3) scienza e tecnologia dei materiali.

Facoltà di architettura:

1) progettazione urbana;
2) restauro dei monumenti;
3) disegno industriale.

Facoltà di agraria:

1) agricoltura tropicale e subtropicale;
2) difesa e utilizzazione del suolo;
3) biotecnologie agro alimentari;
4) biotecnologie vegetali;
5) economia del sistema agro alimentare;
6) fitopatologia;
7) irrigazione;
8) miglioramento genetico e produzione delle sementi;
9) qualità dei prodotti zootecnici;
10) valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali;
11) viticoltura ed enologia.

Facoltà di medicina veterinaria·

1) alimentazione animale;
2) fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici;
3) ispezione degli alimenti di origine animale;
4) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
5) tecnologia avicola e patologia aviare.

95A5788

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 ottobre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la "legge 28 febbraio 1990, n. 39, conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo."?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'on.le Calderoli - Gruppo parlamentare Lega Nord - Vicolo del Vicario n. 9 - Roma - Tel. 67603521.

95A5833

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 ottobre 1995

Dollaro USA	1612,80
ECU	2080,19
Marco tedesco	1122,73
Franco francese	325,16
Lira sterlina	2549,03
Fiorino olandese	1002,74
Franco belga	54,602
Peseta spagnola	13,006
Corona danese	289,40
Lira irlandese	2600,48
Dracma greca	6,895
Escudo portoghese	10,728
Dollaro canadese	1210,36
Yen giapponese	15,949
Franco svizzero	1396,48
Scellino austriaco	159,54
Corona norvegese	255,80
Corona svedese	231,89
Marco finlandese	374,72
Dollaro australiano	1234,11

95A5856

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995 è accertata la condizione di crisi aziendale relativamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 15 settembre 1994, della ditta S.p.a. Abete grafica dal 16 settembre 1994 A.I.P. Abete industria poligrafica, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abete grafica dal 16 settembre 1994 A.I.P. Abete industria poligrafica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 maggio 1994, n. 17823.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 luglio 1994 al 15 settembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 maggio 1995 n. 17823.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 28 aprile 1995 al 27 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Radaelli sud, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari) e Spinazzola (Bari).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 28 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Radaelli sud, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari) e Spinazzola (Bari), per il periodo dal 28 aprile 1995 al 27 ottobre 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 28 aprile 1994, n. 113.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabbiani macchine, dal 1° giugno 1995 SCM Group Autec Division con sede in Rimini già Verolanuova (Brescia) e unità di Verolanuova (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16320, articoli 1 e 2, del 19 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1995 al 29 agosto 1995, limitatamente ai lavoratori già dipendenti Gabbiani macchine S.p.a.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e cantieri itineranti sul territorio nazionale e Colico (Como), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 luglio 1994 al 4 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valditerra lavori ferroviari, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e unità di Novi Ligure (Alessandria), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Grandaconfezioni, con sede in Cortemilia (Cuneo) e unità di Cuneo, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ar.Fer., con sede in Alessandria e unità di Alessandria, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AFIM Acciaierie e ferriere industria metallurgica, con sede in Nave (Brescia) e unità di Nave (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica Aster, con sede in Milano e unità di Barlassina (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paroldi Giuseppe & C., con sede in Ponti (Alessandria) e unità di Ponti (Alessandria), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 13 giugno 1995 al 12 dicembre 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Devalle Marcello, con sede in Torino e unità di Torino, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio calzificio torinese, con sede in Torino e unità di Torino, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 gennaio 1995 al 14 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 luglio 1995 al 14 gennaio 1996.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Facep Fabbrica cementi precompressi, con sede in Milano e unità di Patrica (Frosinone), Soave di Porto Mantovano (Mantova), uffici di Milano e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 agosto 1995 al 14 febbraio 1996.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 giugno 1995 al 14 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e ulteriormente prorogata dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996.

Il trattamento di cui sopra, e pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Frosinone, Palombara Sabina (Roma) e Pomezia (Roma), per il periodo dal 2 giugno 1995 al 1° dicembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1° giugno 1996.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e cantieri itineranti sul territorio nazionale e Colico (Como), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 luglio 1994 al 4 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. Astaldi, con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. I.T.S. Servizi tecnici internazionali, con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AE Goetze, con sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unità di Desenzano del Garda (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 40 lavoratori, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata, limitatamente ai 10 lavoratori interessati, dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta, Ceriano Laghetto (Milano) e Milano.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta, Ceriano Laghetto (Milano) e Milano e per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17095/20 del 16 giugno 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta, Ceriano Laghetto (Milano) e Milano, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17095/21 del 16 giugno 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinardio di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 1° ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Supermercati Pam, con sede in Venezia e unità di Venezia-Mestre (Venezia), per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinardio di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Liontex, con sede in Milano e unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Sorgente dei mobili, con sede in Giussano (Milano) e unità di Giussano (Milano).

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sorgente dei mobili, con sede in Giussano (Milano) e unità di Giussano (Milano), per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dall'11 gennaio 1995 al 29 settembre 1995, della ditta S.p.a. Alures (Gruppo Alumix), con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portovesme (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alures (Gruppo Alumix), con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portovesme (Cagliari), per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dall'11 gennaio 1995 al 29 settembre 1995, della ditta S.p.a. Sardal - (Gruppo Alumix), con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Iglesias (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sardal - (Gruppo Alumix), con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Iglesias (Cagliari), per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 luglio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo San Zeno Editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unità di Verona, per il periodo dal 12 aprile 1995 all'11 ottobre 1995.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 12 maggio 1995 all'11 maggio 1997, della ditta S.p.a. Editoriale Omnibus, con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Omnibus, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 12 maggio 1995 all'11 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Centro preparazione stampa C.P.S., con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro preparazione stampa C.P.S., con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editrice «Il Messaggero»; con sede in Roma e unità di Roma, Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Redazioni Romagna e altre redazioni, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 dicembre 1994 al 14 dicembre 1995, della ditta S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo-La Discussione-Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo-La Discussione-Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1994 al 14 giugno 1995.

Questo decreto ministeriale annulla e sostituisce il n. 16409 23 dicembre 1994 dal 15 dicembre 1994/24 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'8 maggio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. I.S.I. Industria saracinesche idrauliche, con sede in Pergine Valsugana (Trento) e unità di Pergine Valsugana (Trento).

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.S.I. Industria saracinesche idrauliche, con sede in Pergine Valsugana (Trento) e unità di Pergine Valsugana (Trento), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 8 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.S.I. Industria saracinesche idrauliche, con sede in Pergine Valsugana (Trento) e unità di Pergine Valsugana (Trento), per il periodo dall'8 novembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1994 con decorrenza 8 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dall'8 agosto 1994 al 7 agosto 1995, della ditta S.p.a. O.T.E. - Gruppo Alenia Finmeccanica, con sede in Firenze e unità di Firenze.

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.T.E. - Gruppo Alenia Finmeccanica, con sede in Firenze e unità di Firenze, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1994;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 settembre 1994 al 18 settembre 1995, della ditta Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unità di Casteggio (Pavia).

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unità di Casteggio (Pavia), per il periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 19 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 febbraio 1995, della ditta S.p.a. La Rinascente, sede in Rozzano - Milanofiori (Milano), è unità di: Upim di Alessandria, Alghero (Sassari), Andria (Bari), Barletta (Bari), Canicattì (Agrigento), Catanzaro centro, Ferrara, Gela (Siracusa), Gioia Tauro (Reggio Calabria), Massa Carrara (Massa), Modena, Napoli-Maddalena, Nocera Inferiore (Salerno), Roma-Marconi, Roma-Pio XI, Roma-Tor Bella Monaca, Salerno-S. Leonardo, Saluzzo (Asti), Sassari-Azuni, Siracusa, Spezia-Veneto (La Spezia), Taranto, Terracina (Latina), Vercelli, Vibo Valentia (Catanzaro).

Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 16 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di: Upim di Alessandria, Alghero (Sassari), Andria (Bari), Barletta (Bari), Canicattì (Agrigento), Catanzaro-centro, Ferrara, Gela (Siracusa), Gioia Tauro (Reggio Calabria), Massa Carrara (Massa), Modena, Napoli-Maddalena, Nocera Inferiore (Salerno), Roma-Marconi, Roma-Pio XI, Roma-Tor Bella Monaca, Salerno-S. Leonardo, Saluzzo (Asti), Sassari-Azuni, Siracusa, Spezia-Veneto (La Spezia), Taranto, Terracina (Latina), Vercelli, Vibo Valentia (Catanzaro), per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 16 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di: Upim di Alessandria, Alghero (Sassari), Andria (Bari), Barletta (Bari), Canicattì (Agrigento), Catanzaro-centro, Ferrara, Gela (Siracusa), Gioia Tauro (Reggio Calabria), Massa Carrara (Massa), Modena,

Napoli-Maddalena, Nocera Inferiore (Salerno), Roma-Marconi, Roma-Pio XI, Roma-Tor Bella Monaca, Salerno-S. Leonardo, Saluzzo (Asti), Sassari-Azuni, Siracusa, La Spezia-Veneto, Taranto, Terracina (Latina), Vercelli, Vibo Valentia (Catanzaro), per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 16 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di: Lentini (Siracusa), Mazara del Vallo (Trapani) e Venezia-Mestre.

Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 giugno 1993 con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e Magazzini Upim di: Lentini (Siracusa), Mazara del Vallo (Trapani) e Venezia-Mestre, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 giugno 1993 con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e Magazzini Upim di: Lentini (Siracusa), Mazara del Vallo (Trapani) e Venezia-Mestre, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994, della ditta S.p.a. Dellera, con sede in Moruzzo (Udine), e unità di Udine.

Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dellera, con sede in Moruzzo (Udine) e unità di Udine, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dellera, con sede in Moruzzo (Udine) e unità di Udine, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. D.G.I. Daneco Gestione Impianti, con sede in Udine e unità di Tolmezzo (Udine) e Udine.

Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. D.G.I. Daneco Gestione Impianti, con sede in Udine e unità di Tolmezzo (Udine) e Udine, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 14 marzo 1994;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. D.G.I. Daneco Gestione Impianti, con sede in Udine e unità di Tolmezzo (Udine) e Udine, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 13 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994 - art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Ligur pali, con sede in Tovo S. Giacomo (Savona), cantieri vari in provincia di Savona e sede amministrativa tecnica.

Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ligur pali, con sede in Tovo S. Giacomo (Savona), cantieri vari in provincia di Savona e sede amministrativa tecnica, per il periodo dal 2 aprile 1994 al 27 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994 - art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995, della ditta S.p.a. Attilio Zorattini, con sede in Udine, e unità di Trieste e Udine.

Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del

31 maggio 1995 con effetto dall'11 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Attilio Zorattini, con sede in Udine e unità di Trieste e Udine, per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 21 novembre 1994 al 20 novembre 1995, della ditta S.r.l. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Siracusa.

Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Siracusa, per il periodo dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 21 novembre 1994;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unità di Bari.

Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Ceramiche F.lli De Pretis, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e unità di Gualdo Tadino (Perugia).

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramiche F.lli De Pretis, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e unità di Gualdo Tadino (Perugia), per il periodo dal 21 agosto 1994 all'11 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16679/6 del 9 febbraio 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. Spic, con sede in Sarroch (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), S. Gilla-ENEL (Cagliari), Sarroch (Cagliari) e Sarroch-Saras (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Spic, con sede in Sarroch (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), S. Gilla-ENEL (Cagliari), Sarroch (Cagliari) e Sarroch-Saras (Cagliari), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.p.a. Cerasarda, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari).

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cerasarda, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cerasarda, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 ottobre 1994 all'8 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Nuovo spallinificio meridionale, con sede in Crispiano (Taranto) e unità di Crispiano (Taranto).

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuovo spallinificio meridionale, con sede in Crispiano (Taranto) e unità di Crispiano (Taranto), per il periodo dal 9 ottobre 1994 all'8 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 9 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, della ditta S.c. a r.l. Società coop.va dipendenti industria Avino, con sede in Napoli e unità di Bacoli (Napoli), Napoli e Pozzuoli (Napoli).

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a. r.l. Società coop.va dipendenti industria Avino, con sede in Napoli e unità di Bacoli (Napoli), Napoli e Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1994 con decorrenza 18 luglio 1994 - art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Società coop.va dipendenti industria Avino, con sede in Napoli e unità di Bacoli (Napoli), Napoli e Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 21 aprile 1994 al 20 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata per il periodo dal 21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aprile Giovanni, con sede in Augusta (Siracusa) e unità in Augusta (Siracusa), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unità di Arona-Villadossola (Novara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 17 novembre 1994 al 16 maggio 1995.

È prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 17 maggio 1995 al 16 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 17 maggio 1995 al 16 novembre 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M. Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari), sede e servizi tecnici di Cagliari è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 21 dicembre 1992, dipendenti della S.c. a r.l. Edil-Gi, con sede in Casagiove (Caserta), impegnata nei lavori di ricostruzione della Torre «A», 2° lotto del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli, cantiere di Napoli.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 5 aprile 1993 al 3 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 27 settembre 1993, dipendenti della S.p.a. Della Morte ing. Antonio, con sede in Napoli, impegnata nei lavori di ammodernamento e potenziamento della linea Circumvesuviana Napoli Pomigliano d'Arco - Scisciano - Nola, cantiere di Napoli.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1994.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 aprile 1994 al 9 luglio 1994.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 luglio 1994 al 9 ottobre 1994 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dall'8 ottobre 1993, dipendenti del Consorzio Ferrofir, con sede in Roma, impegnato nei lavori di costruzione delle opere necessarie per il completamento della sede dell'itinerario di collegamento di Roma-S. Pietro con il ramo nord della linea cintura Maccarese, cantiere di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 18 febbraio 1994 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 29 novembre 1993, dipendenti della S.p.a. Schiavo & C., con sede in Vallo della Lucania (Salerno) impegnata nei lavori di ristrutturazione e normalizzazione degli schemi idrici del Bussento, Elce, Faraone II lotto, cantieri di S. Giovanni a Piro - Scario - Torraca - S. Marina - Caselle in Pittari.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 9 maggio 1994 (limite massimo).

95A5776-5777

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Barbagia», «Colli del Limbara», «Marmilla», «Nurra», «Ogliastra», «Parteolla», «Planargia», «Provincia di Nuoro», «Romangia», «Sibiola», «Tharros», «Trexenta», «Valle del Tirso», «Valli di Porto Pino», «Isola dei Nuraghi» e proposte dei relativi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Barbagia», «Colli del Limbara», «Marmilla», «Nurra», «Ogliastra», «Parteolla», «Planargia», «Provincia di Nuoro», «Romangia», «Sibiola», «Tharros», «Trexenta», «Valle del Tirso», «Valli di Porto Pino», «Isola dei Nuraghi» per i vini da tavola prodotti nel territorio per essi indicato e ricadente nell'ambito della regione Sardegna ha espresso parere favorevole al loro accoglimento ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Barbagia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Barbagia», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Barbagia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Barbagia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Nuoro, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Barbagia», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Nuoro con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Nuoro, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Barbagia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Barbagia» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule, in provincia di Nuoro.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Barbagia», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Barbagia», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi,

10% per i rosati,

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Barbagia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Barbagia» bianco: 10%;

«Barbagia» rosso: 10%;

«Barbagia» rosato: 10,5%;

«Barbagia» novello: 11%;

«Barbagia» frizzante: 10,5%;

«Barbagia» spumante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Barbagia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Barbagia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli del Limbara», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Sassari e di Nuoro, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Colli del Limbara», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Sassari e di Nuoro con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Botigiadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto S. Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Aguntu, Viddalba in provincia di Sassari; e dei comuni di Budoni e S. Teodoro in provincia di Nuoro.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Limbara», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Limbara», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Limbara», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli del Limbara» bianco: 10%;

«Colli del Limbara» rosso: 11%;

«Colli del Limbara» rosato: 10,5%;

«Colli del Limbara» novello: 11%;

«Colli del Limbara» frizzante: 10,5%;

«Colli del Limbara» spumante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Marmilla» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Marmilla», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Marmilla» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marmilla» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Cagliari e di Oristano, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Marmilla», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Cagliari e di Oristano con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marmilla» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marmilla» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Collinas, Furtei, Morgongiore, Pabillonis, Pompu, Samassi, Sanluri, Sardara, Serrenti, Simala, Siris, Villamar, Villanova Sorru in provincia di Cagliari e dei comuni: Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramazza, Masullas, Mogoro, in provincia di Oristano.

E consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Marmilla», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marmilla», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marmilla», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Marmilla» bianco: 10%;

«Marmilla» rosso: 11%;

«Marmilla» rosato: 10,5%;

«Marmilla» novello: 11%;

«Marmilla» frizzante: 10,5%;

«Marmilla» spumante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Marmilla» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Marmilla» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Nurra» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Nurra», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Nurra» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nurra» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Sassari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Nurra», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nurra» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Nurra» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alghero, Ittiri, Olmedo, Ossi, Porto Torres, Sassari, Stintino, Tissi, Uri e Usini, in provincia di Sassari.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Nurra», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 17 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Nurra», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nurra», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Nurra» bianco: 10%;
«Nurra» rosso: 10,5%;
«Nurra» rosato: 10,5%
«Nurra» novello: 11%;
«Nurra» frizzante: 10,5%;
«Nurra» spumante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Nurra» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Nurra» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Ogliastra» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Ogliastra», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Ogliastra» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ogliastra» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Cagliari e di Nuoro, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Ogliastra», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province di Cagliari e Nuoro con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ogliastra» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Ogliastra» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande, in provincia di Nuoro e i comuni di Villaputzu San Vito, in provincia di Cagliari.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Ogliastra», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ogliastra», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ogliastra», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Ogliastra» bianco 10%;

«Ogliastra» rosso 11%;

«Ogliastra» rosato 10,5%;

«Ogliastra» novello 11%;

«Ogliastra» frizzante 10,5%;

«Ogliastra» spumante 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Ogliastra» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992 n. 164, l'indicazione geografica tipica «Ogliastra» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Parteolla» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Parteolla», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Parteolla» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Parteolla» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Parteolla», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Parteolla» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Parteolla» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni Dolianova, Donure, Monastir, Serbiana, Soleminis e Ussana, in provincia di Cagliari.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Parteolla», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Parteolla», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi,

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Parteolla», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Parteolla» bianco: 10%;

«Parteolla» rosso: 11%;

«Parteolla» rosato: 10,5%;

«Parteolla» novello: 11%;

«Parteolla» frizzante: 10,5%;

«Parteolla» spumante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Parteolla» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Parteolla» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Planargia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Planargia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Planargia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Planargia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Nuoro e di Oristano, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Planargia», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Nuoro e di Oristano con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Planargia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Planargia» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni, Tinnura in provincia di Nuoro e Tresnuraghes, in provincia di Oristano.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Planargia», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Planargia», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico vlumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Planargia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Planargia» bianco: 10%;

«Planargia» rosso: 11%;

«Planagia» rosato: 10,5%;

«Planargia» novello: 11%;

«Planargia» frizzante: 10,5%;

«Planargia» spumante: 10,5%.

Art. 7

Alla indicazione geografica tipica «Planargia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Planargia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Nuoro, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le provincia di Nuoro con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Nuoro, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Nuoro.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Provincia di Nuoro» bianco: 10%;

«Provincia di Nuoro» rosso: 11%;

«Provincia di Nuoro» rosato: 10,5%;

«Provincia di Nuoro» novello: 11%;

«Provincia di Nuoro» frizzante: 10,5%.

«Provincia di Nuoro» spumante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa a quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Romangia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Romangia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Romangia», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le provincia di Sassari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Romangia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelsanto, Osilo, Sennori, Sorso, Valledoria in provincia di Sassari.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16 per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9.5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Romangia» bianco: 10%;

«Romangia» rosso: 10,5%;

«Romangia» rosato: 10,5%;

«Romangia» novello: 11%;

«Romangia» frizzante: 10,5%;

«Romangia» spumante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Romangia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Romangia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica «Sibiola» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sibiola», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Sibiola» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sibilla» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Sibiola», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le provincia di Cagliari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sibiola» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Sibiola» comprende il territorio dei comuni di Serdiana e Soleminis in provincia di Cagliari così delimitato: partendo dall'incrocio della SS n. 387 del Gerrei con il bivio per Dolianova si procede per la circonvallazione di Serdiana fino al bivio della strada provinciale per Ussana, si segue questa fino al confine comunale di Serdiana, si segue tale confine per tutti i lati ovest e sud fino all'incrocio del comune di Soleminis presso il rio Funtana Basciu a quota 128, si prosegue lungo il rio stesso fino all'incrocio della SS n. 387 del Gerrei, e si procede fino al punto di partenza, cioè al bivio di Dolianova.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Sibiola», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sibiola», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sibiola», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Sibiola» bianco: 10%;

«Sibiola» rosso: 11%;

«Sibiola» rosato: 10,5%;

«Sibiola» novello: 11%;

«Sibiola» frizzante: 10,5%;

«Sibiola» spumante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Sibiola» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sibiola» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Tharros» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Tharros», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Tharros» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tharros» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Tharros», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tharros» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Tharros» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Oristano.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Tharros», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Tharros», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tharros», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Tharros» bianco: 10%;

«Tharros» rosso: 11%;

«Tharros» rosato: 10,5%;

«Tharros» novello: 11%;

«Tharros» frizzante: 10,5%;

«Tharros» spumante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Tharros» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Tharros» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinari.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Trexenta» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Trexenta», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Trexenta» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Trexenta» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Trexenta», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Trexenta» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Trexenta» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Barrali, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Selegas, Senorbi, Siurgus Donigala, Suelli, S. Basilio, S. Andrea Frius, in provincia di Cagliari.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Trexenta», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Trexenta», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Trexenta», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Trexenta» bianco: 10%;

«Trexenta» rosso: 11%;

«Trexenta» rosato: 10,5% ;

«Trexenta» novello: 11%;

«Trexenta» frizzante: 10,5%;

«Trexenta» spumante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Trexenta» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Trexenta» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valle del Tirso», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Valle del Tirso», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Baratili S. Pietro, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, S. Vero Milis, S. Giusta, Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, Zeddiani e Zerfaliu, in provincia di Oristano.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valle del Tirso» bianco 10%;

«Valle del Tirso» rosso 11%;

«Valle del Tirso» rosato 10,5%;

«Valle del Tirso» novello 11%;

«Valle del Tirso» frizzante 10,5%;

«Valle del Tirso» spumante 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi, S. Anna Arresi, Teulada, Tratalias, Villaperuccio in provincia di Cagliari.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino», seguita o meno dal riferimento del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valli di Porto Pino» bianco 10%;

«Valli di Porto Pino» rosso 11%;

«Valli di Porto Pino» rosato 10,5%;

«Valli di Porto Pino» novello 11%;

«Valli di Porto Pino» frizzante 10,5%;

«Valli di Porto Pino» spumante 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di cui all'art. 3, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di produzione con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Isola dei Nuraghi» bianco 10%;

«Isola dei Nuraghi» rosso 11%;

«Isola dei Nuraghi» rosato 10,5%;

«Isola dei Nuraghi» novello 11%;

«Isola dei Nuraghi» frizzante 10,5%;

«Isola dei Nuraghi» spumante 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A5790

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Atesino» e «Tiroler».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, preso atto ed esaminate le domande presentate dall'Istituto Trentino del vino S.c.a.r.l. intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Atesino» e «Tiroler» relative ai vini da tavola prodotti sul territorio ricadente nella provincia autonoma di Trento, ha espresso parere favorevole, relativamente al profilo del merito, all'accoglimento delle stesse.

La provincia autonoma di Bolzano ha presentato opposizione per motivi di legittimità in quanto a giudizio dell'opponente l'eventuale riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Atesino» e «Tiroler» risulterebbe incompatibile con la già esistente denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «Südtirol».

Il Comitato si riserva di esprimere apposito parere nel quale saranno contemplate la zona di produzione delle uve, le tipologie dei vini e le specificazioni aggiuntive dei nomi dei vitigni relative alle sopra citate indicazioni geografiche tipiche «Atesino» e «Tiroler», fermo restando che gli eventuali riconoscimenti delle stesse sono subordinati all'accertamento della legittimità nei termini di cui sopra.

95A5789

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di S. Agnello

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze n. 8068 del 29 aprile 1995 di rettifica al decreto interministeriale n. 223/1973 con il quale è stata disposta la rettifica della superficie del terreno sito in comune di S. Agnello (Napoli), riportato in catasto al foglio 5, particella 277 1/2, per una superficie effettiva di mq 125 come evidenziata nella relazione tecnica dell'ufficio tecnico erariale di Napoli.

95A5791

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Orbetello

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze n. 8069 del 29 aprile 1995 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Orbetello (Grosseto), riportato in catasto al foglio 19, particella 134, per una superficie complessiva di mq 480.

95A5792

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Termoli

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze n. 7160 del 29 aprile 1995 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Termoli (Campobasso), riportato in catasto al foglio n. 49, particelle 70, 71, 219, 220, 228, e la foglio n. 51, particelle 31, 34, 61, 130, per una superficie complessiva di are 102,75.

95A5793

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Casalincontrada

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze n. 7162 del 29 aprile 1995 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno con annessa porzione di fabbricato sito in comune di Casalincontrada (Chieti), riportato in catasto al foglio n. 1, particella 82 sub *C*, per una superficie complessiva di mq 45.

95A5794

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189